

XVI legislatura

**La decisione di bilancio per il 2013
A.S. n. 3584 "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2013)"; A.S. n. 3585
"Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2013 e per il
triennio 2013-2015"; Nota di
variazioni A.S. n. 3585-bis**

Profili di competenza della 13^a
Commissione

novembre 2012
n. 412



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori
dell'ambiente e del territorio



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Reggente ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio:

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

**La decisione di bilancio per il 2013
A.S. n. 3584 "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2013)"; A.S. n. 3585
"Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2013 e per il
triennio 2013-2015"; Nota di
variazioni A.S. n. 3585-bis**

Profili di competenza della 13^a
Commissione

novembre 2012
n. 412

a cura di: R. Ravazzi

AVVERTENZA

Il presente *dossier* illustra le parti di interesse per la 13^a Commissione dei documenti del Bilancio dello Stato per il 2013:

- A.S. 3584 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)";
- A.S. 3585 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013 - 2015" e Nota di Variazioni N. 3585-*bis*.

I disegni di legge sono stati approvati dalla Camera dei deputati rispettivamente il 22 novembre 2012 e il 26 novembre 2012. Le parti relative alle modifiche approvate dalla Camera dei deputati sono evidenziate con il carattere neretto.

Nella realizzazione del presente *dossier* si è utilizzato, con gli opportuni aggiornamenti, il dossier n. 709/8 del Servizio studi della Camera dei deputati.

Per consentire una immediatezza di lettura e di confronto, si è scelto di indicare le cifre in milioni di euro, utilizzando l'arrotondamento matematico alla prima cifra decimale sulla base del valore della seconda (da 0 a 4, arrotondamento all'unità inferiore; da 5 a 9, arrotondamento all'unità superiore).

Dall'arrotondamento possono derivare alcuni piccoli scostamenti sui totali.

INDICE

1.	LA LEGGE DI STABILITÀ.....	9
2.	AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE.....	13
2.1.	Premessa.....	13
2.2.	Il bilancio di competenza.....	13
2.3.	Analisi per missioni e programmi.....	14
2.4.	Stanziamenti nello stato di previsione degli altri Ministeri.....	18
2.5.	L'ecobilancio.....	18
2.6.	Le Tabelle del ddl di stabilità 2013.....	19
3.	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI.....	23
3.1.	Premessa.....	23
3.2.	Analisi per missioni e programmi.....	23
3.3.	Le Tabelle del ddl di stabilità 2013.....	25
4.	INFRASTRUTTURE E TRASPORTI.....	27
4.1.	Premessa.....	27
4.2.	Il bilancio di competenza.....	27
4.3.	Analisi per missioni e programmi.....	29
4.4.	Le Tabelle del ddl di stabilità 2013.....	32
5.	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.....	35
5.1.	Analisi per missioni e programmi.....	35
5.2.	Le tabelle del disegno di legge stabilità 2013.....	38
	ALLEGATO: SINTESI E SCHEDE DI LETTURA.....	43
	Articolo 1, commi 4 e 5 <i>(Riduzioni di spesa dei Ministeri)</i>	45
	Articolo 1, commi 116-119 <i>(Soppressione dell'Autorità marittima della navigazione dello Stretto)</i>	57
	Articolo 2, commi 1-2 <i>(Partecipazione italiana ai fondi multilaterali di sviluppo ed al Fondo globale per l'ambiente)</i>	63

Articolo 2, commi 6-10 <i>(Autorizzazione di spesa per il sistema Mo.SE. e finanziamento degli interventi per la salvaguardia di Venezia)</i>	69
Il progetto per la Salvaguardia della Laguna e della città di Venezia - Sistema Mo.S.E.....	72
Articolo 2, comma 12 <i>(Risorse al Fondo sviluppo e coesione per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con Stretto di Messina S.p.A)</i>	
Il collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e Continente	78
Articolo 2, comma 13 <i>(Assegnazione di un contributo ai comuni colpiti dal terremoto del Belice)</i>	85
Articolo 2, comma 14 <i>(Attuazione di accordi internazionali in materia di politiche per l'ambiente marino)</i>	89
Articolo 2, comma 25 <i>(Istituzione di un fondo per la gestione della flotta aerea antincendio)</i>	93
Articolo 2, comma 34 <i>(Assegnazione di risorse finanziarie nelle zone colpite dal sisma del 2009 in Abruzzo)</i>	97
Articolo 2, comma 35 <i>(Assegnazione di risorse finanziarie per gli eventi alluvionali del mese di novembre 2012)</i>	101
Articolo 3, comma 40 <i>(Assegnazione di risorse finanziarie per gli eventi alluvionali del mese di novembre 2012)</i>	107

1. LA LEGGE DI STABILITÀ

Il disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015 è stato predisposto dal Governo sulla base della disciplina prevista dall'articolo 11 della legge di contabilità n. 196 del 2009.

La legge di stabilità - che ha sostituito la legge finanziaria - è uno strumento ispirato al metodo della programmazione che è parte, insieme alla legge di bilancio, della manovra di finanza pubblica prevista su base triennale. Essa dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, provvedendo altresì alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.

La legge n. 196 del 2009 ha previsto una correlazione della legge di stabilità con il carattere triennale della manovra, stabilendo che essa debba contenere norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato nel bilancio pluriennale. Il suo contenuto tipico, parzialmente innovato rispetto alla normativa previgente, conferma l'esclusione delle norme di delega e di quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, nonché gli interventi di natura localistica o microsettoriale.

L'abrogazione integrale della legge di contabilità n. 468/1978 ha peraltro comportato la soppressione implicita della disposizione che prevedeva la possibilità di inserire nella finanziaria norme finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia.

Più in dettaglio, i contenuti che la legge di stabilità deve indicare sono:

a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale (ivi comprese le eventuali regolazioni contabili e debitorie pregresse) e le variazioni di aliquote, detrazioni e scaglioni, nonché le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, in relazione alle diverse tipologie di imposte, tasse e contributi, con effetti a partire dal 1° gennaio dell'anno cui la legge di stabilità medesima si riferisce. In relazione alle sole imposte, essa indica altresì le correzioni conseguenti all'andamento dell'inflazione;

b) gli importi dei fondi speciali e le corrispondenti tabelle, vale a dire le somme, ripartite per ministeri, destinate alla copertura dei provvedimenti legislativi che si prevede saranno approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale, distintamente per la parte corrente e per la parte di conto capitale;

c) le nuove tabelle in allegato alla legge di stabilità, finalizzate ad indicare, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale:

- gli importi relativi alle leggi di spesa di carattere permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, aggregate per programma e per missione, con l'esclusione delle spese obbligatorie;
- gli importi delle leggi di spesa in conto capitale a carattere pluriennale, aggregate per programma e per missione, con specifica ed analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni;
- gli importi delle riduzioni delle autorizzazioni legislative relative alla spesa di parte corrente, aggregate per programma e per missione.

d) l'indicazione dell'importo massimo da destinare ai contratti del pubblico impiego e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;

e) le regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;

f) le norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, ad esclusione delle norme a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, facendo salva l'eccezione delle spese recate da norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno, nonché a realizzare il Patto di convergenza disciplinato dalla legge sul federalismo fiscale n. 42 del 2009;

g) le norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi la cui attuazione possa recare pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;

h) le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno e del Patto di convergenza.

Al disegno di legge di stabilità viene inoltre allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riepilogativo degli effetti triennali sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla manovra adottata. Tale prospetto deve essere aggiornato sulla base delle modifiche apportate in sede di esame parlamentare al disegno di legge di stabilità e successivamente allegato alla legge di stabilità medesima.

La legge di stabilità può disporre, per ciascun anno del bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. Si prevede la possibilità di utilizzare gli eventuali margini di miglioramento del risparmio pubblico - dato dalla differenza positiva tra il suo valore previsto nel bilancio di previsione e quello risultante dall'asestamento relativo all'anno precedente - per la copertura finanziaria della legge di stabilità, purché ne venga comunque assicurato un valore positivo.

Ferme restando le modalità di copertura della legge di stabilità sopra descritte, si conferma che le nuove o maggiori spese disposte con tale legge non possano concorrere a determinare i tassi di evoluzione delle medesime spese che risultino incompatibili con gli obiettivi determinati nella risoluzione parlamentare sulla Documento di Economia e di Finanza.

In allegato alla relazione al disegno di legge di stabilità vanno altresì indicati i provvedimenti legislativi, con i relativi effetti finanziari, adottati dal Ministro dell'economia qualora riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, ovvero in caso di sentenze definitive recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.

Al disegno di legge di stabilità viene infine allegata, oltre alla relazione tecnica prevista con riferimento agli obblighi di copertura, una nota tecnico-illustrativa finalizzata ad illustrare, a scopi conoscitivi, il raccordo tra i documenti di bilancio e il conto economico consolidato della P.A.

Si segnala, riguardo al **disegno di legge di stabilità 2013 (Atto Senato 3584)** che l' **articolo 1, comma 4** (articolo 3, comma 1, del disegno di legge originario, prima dell'approvazione da parte della Camera dei deputati) dispone la riduzione degli stanziamenti relativi ai programmi di spesa dei Ministeri, in termini di competenza e di cassa, in attuazione delle misure di contenimento della spesa previste dall'articolo 7, comma 12, del decreto-legge 95/2012 (*spending review*).

In particolare, il comma 4 dispone la riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei programmi dei Ministeri, in termini di competenza e di cassa, secondo gli importi indicati nell'elenco 1 allegato al disegno di legge in esame. In tale elenco vengono individuate le riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero indicando le missioni e i programmi interessati

per ciascuna Amministrazione e i relativi importi, specificando altresì la quota parte delle riduzioni che incidono specificamente su spese predeterminate per legge.

L'ammontare delle riduzioni previste per il Ministero dell'Ambiente, risultante dal citato elenco 1, per l'anno 2013 ammonta a 23 milioni di euro.

Il **comma 5 dell'articolo 1** dispone la riduzione delle spese non rimodulabili dei Ministeri sulla base degli interventi correttivi contenuti ai successivi commi, proposti dalle Amministrazioni medesime.

Come precisato nella Relazione illustrativa, la rideterminazione delle spese non

rimodulabili dei Ministeri ai fini del raggiungimento degli obiettivi finanziari previsti per ciascun Ministero è stata effettuata o con riduzione delle relative risorse ovvero prevedendo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

I conseguenti effetti finanziari derivanti, in termini di competenza e di cassa, da quanto disposto dall'articolo 1, commi da 4 a 74, sono recepiti nel bilancio di previsione 2013-2015 con l'apposita Nota di variazioni al disegno di legge di bilancio.

2. AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

LO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE PER L'ANNO FINANZIARIO 2013 (TABELLA 9)

2.1. Premessa

Si ricorda che lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) risulta articolato per missioni e programmi.

Ad oggi il Ministero risulta articolato in 5 direzioni generali ed una struttura di vertice con compiti di coordinamento e vigilanza rappresentata dal Segretario generale, secondo quanto disposto dal decreto di riorganizzazione del Ministero, approvato con D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140. Con l'art. 17, comma 2, del D.L. 195/2009 è stato inoltre istituito un Ispettorato generale per il coordinamento degli interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e di salvaguardia delle sicurezze delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale.

Con il decreto ministeriale GAB/DEC/2010/119 del 12 luglio 2010 è stata definita l'articolazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero.

2.2. Il bilancio di competenza

Lo stanziamento complessivo di competenza iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il 2013 ammontava a 490,2 milioni di euro; rispetto al dato assestato si registrava, quindi, una diminuzione di 54,7 milioni di euro (pari al 10 %).

La nota di variazione N.3585/bis, che recepisce gli effetti del disegno di legge di stabilità 2013-2015 approvato dalla Camera dei deputati, nonché le variazioni al progetto di bilancio a legislazione vigente apportate nel corso dell'esame parlamentare, fissa a 467,2 milioni di euro lo stanziamento complessivo di competenza iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il 2013, diminuendolo, quindi, di 23 milioni di euro. Si registra, pertanto, rispetto al dato assestato una diminuzione di 77,7 milioni di euro.

Lo stanziamento previsionale per il 2013 è composto per 305,2 milioni di euro da spese correnti, mentre le spese in conto capitale coprono una quota pari 152,4 milioni di euro. La restante parte riguarda il rimborso delle passività finanziarie.

La consistenza dei residui passivi presunti al 1° gennaio 2013 è valutata complessivamente in 544,9 milioni di euro. Rispetto al dato assestato 2012, si registra una consistente riduzione dei residui, pari a 355,9 milioni di euro (pari al 39,5%).

Data una massa spendibile¹ di 1012,1 milioni di euro ed autorizzazioni di cassa pari a 598 milioni di euro, il coefficiente di realizzazione² risulta essere pari al 59% e rappresenta la capacità di spesa del Ministero, che diminuisce leggermente rispetto alle previsioni assestate 2012, in cui tale coefficiente era pari al 61,3%.

2.3. Analisi per missioni e programmi

In seguito alla riclassificazione del bilancio dello Stato operata a partire dall'esercizio finanziario 2008, al Ministero dell'ambiente sono assegnate quattro missioni:

- missione 18 (*Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*);
- missione 17 (*Ricerca e innovazione*);
- missione 32 (*Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche*);
- missione 33 (*Fondi da ripartire*).

Di seguito si dà conto nel dettaglio delle due missioni che assorbono la quasi totalità delle risorse attribuite agli ambiti di competenza della Commissione Ambiente.

L'analisi per missioni evidenzia, infatti, che i principali settori di intervento del Ministero ricadono nella missione 18 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) con circa **349,4 milioni di euro** e nella missione 17 (Ricerca e innovazione) con circa **82,5 milioni di euro (a seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati)**.

L'analisi della serie storica, presentata nella tabella e nel grafico seguenti, evidenzia l'accentuata contrazione degli stanziamenti destinati alla missione 18 che ha caratterizzato l'intera legislatura. Rispetto al dato di rendiconto del 2008, lo stanziamento di competenza per il 2013 (dato del disegno di legge originario) sconta una riduzione del 73% (pari a circa 1,6 miliardi di euro). Tale riduzione è ancora più accentuata considerando la quota MATTM della missione 18, che scende addirittura dell'81%. Variazioni più contenute si registrano nella quota della missione 18 destinata agli altri Ministeri (che rispetto al 2008 registra una diminuzione del 17,4%) e nel programma 17.3 (-29,2%).


¹ Calcolata sommando i residui alla competenza.

² Calcolato dividendo le autorizzazioni di cassa per la massa spendibile.

Missioni	2008 R	2009 R	2010 R	2011 R	2012 A	2013 B
17.3 Ricerca amb.	116,6	125,4	89,3	92,6	86,3	82,5
18 Sviluppo sostenib.	2.234,7	1.660,7	1.203,6	1057,0	679,8	602,1
(di cui quota MATTM)	1.950,4	1.291,2	880,8	750,9	424,2	367,3
Totale (18 + 17.3)	2.351,3	1.786,1	1.292,9	1.149,6	766,1	684,6

Stanziamenti di competenza (milioni di euro) - Eventuali incongruenze sono dovute agli arrotondamenti
 R = Rendiconto; A = Assestamento; B = Bilancio di previsione

Serie storica degli stanziamenti di competenza della missione 18 e del programma 17.3



Missione 18 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente)

Gli stanziamenti attribuiti alla missione 18, risultavano pari a 367,3 milioni di euro, registrando una diminuzione di 56,9 milioni di euro (pari al 13,4%) .

A seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati (si veda nota di variazione N.3585/bis) la dotazione di competenza della Missione 18 ha subito un decremento di 17,8 milioni di euro e risulta pari a 349,4 milioni di euro, registrando una diminuzione di 74,7 milioni di euro rispetto al dato assestato 2010.

Programma 18.3 (Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento)

Le risorse di tale programma ammontavano a 8,1 milioni di euro, con una riduzione di 4,6 milioni di euro rispetto al dato assestato 2012 (-36, 2%).

A seguito della Nota di variazione risulta una diminuzione di 0,3 milioni di euro. Ne risulta uno stanziamento di 7,8 milioni di euro.

Programma 18.5 (*Sviluppo sostenibile*)

Le spese attinenti a tale programma, pari a 47,9 milioni di euro, che registrano un aumento di circa 6,5 milioni di euro (+15,7%), insistono prevalentemente sui seguenti capitoli:

- capitolo 2211 relativo alle spese per l'esecuzione di convenzioni internazionali con 24,1 milioni di euro;
- capitolo 8407, con 13,8 milioni di euro per il fondo per l'efficientamento energetico e per la produzione di energie rinnovabili, in particolare quella solare termodinamica.

A seguito della Nota di variazione risulta una lieve diminuzione dello stanziamento (4.619 euro) destinata a ripercuotersi sugli stanziamenti dei capitoli suddetti.

Programma 18.8 (*Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale*)

La dotazione del programma è di 17,3 milioni di euro, sconta una riduzione rispetto all'assestato di 9,8 milioni (-36,2%)

Programma 18.11 (*Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale*)

La dotazione del programma era nel testo originario del provvedimento pari a 24,3 milioni di euro, pressoché invariata rispetto al dato assestato.

La gran parte delle risorse del programma era concentrata nei due capitoli 7085 e 8532 destinati all'attuazione del federalismo amministrativo per le regioni a statuto speciale per la tutela dell'ambiente e del rischio idrogeologico, ove erano allocati 18,8 milioni di euro.

A seguito della Nota di variazione risulta una diminuzione dello stanziamento pari a 10,6 milioni di euro, destinata a ripercuotersi sugli stanziamenti dei capitoli suddetti. Infatti le risorse destinate ai due capitoli menzionati (7085 e 8532) passano complessivamente a 9,2 milioni di euro.

Programma 18.12 (*Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche*)

La dotazione di competenza di tale programma era pari a 149,7 milioni di euro, con una variazione negativa di 46,7 milioni di euro (pari al 23,8%) rispetto al dato assestato.

A seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati (si veda nota di variazione N. 3585/bis) la dotazione di competenza del Programma 18.12 (Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche) è stata diminuita di 7 milioni di euro.

Tale decremento influisce sugli stanziamenti di alcuni dei seguenti capitoli; le variazioni sono indicate in neretto:

- capitolo 7081 con 19,6 milioni di euro per l'estinzione dei mutui contratti dagli enti territoriali e locali e per gli accordi di programma per la realizzazione degli interventi previsti dal piano straordinario di completamento dei sistemi di collettamento e depurazione, del programma nazionale di bonifica dei siti inquinati, degli contratti di programma relativi al ciclo di gestione dei rifiuti, per l'attuazione del protocollo di Kyoto;
- capitolo 7503 "Piani di disinquinamento per il recupero ambientale", con 12,8 milioni di euro;
- capitolo 7510 "Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio e smaltimento", **con 7,1 milioni di euro (a fronte di uno stanziamento di 10,1 milioni di euro nel disegno di legge originario)**;
- capitolo 7645 "Spese per il finanziamento degli interventi relativi all'attuazione del servizio idrico integrato, al risparmio idrico e al riuso delle acque reflue", con 20 milioni di euro;
- capitolo 8531 con 31,3 milioni di euro per interventi per la tutela del rischio idrogeologico e relative misure di salvaguardia;
- capitolo 8551 **con 3 milioni di euro (a fronte di uno stanziamento di 6,5 milioni di euro nel disegno di legge originario)** per la costruzione, sistemazione, riparazione e manutenzione di opere idrauliche e per interventi di sistemazione del suolo, nonché per l'apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità.

Programma 18.13 (*Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino*)

La dotazione del programma ammonta a 119,9 milioni di euro e registra una lieve riduzione (-1,9 milioni di euro, pari all'1,6 %) rispetto all'assestato 2012.

Gli stanziamenti principali sono iscritti sui seguenti capitoli:

- capitoli 1551 e 1552, relativi alle spese per enti, istituti, associazioni ed altri organismi (cd. Contributo agli enti parco), con una dotazione complessiva di 75,9 milioni di euro. Il capitolo 1551 è esposto in Tabella C.
- capitoli 1644 e 1646, relativi alla protezione dell'ambiente marino dagli inquinamenti e per la gestione e promozione delle riserve marine, con una dotazione complessiva di 21,2 milioni di euro. I capitoli citati sono esposti in Tabella C.

Missione 17 (Ricerca e innovazione)

Le risorse che, nell'ambito della missione 17, riguardano il Ministero dell'ambiente sono concentrate nel programma 17.3 (ricerca in materia ambientale). Lo stanziamento di competenza per tale programma era pari a 82,5 milioni di euro, con una riduzione di 3,7 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2012 (pari al 4,4%).

A seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati (si veda nota di variazione N.3585/bis) la dotazione di competenza del Programma 17.3 (Ricerca in materia ambientale) è stata lievemente diminuita.

All'interno del programma 17.3 si segnalano i capitoli 3621, 3623 e 8831, con complessivi 80,3 milioni di euro, relativi all'ISPRA. I capitoli 3621 e 8831 sono esposti in Tabella C.

2.4. Stanziamenti nello stato di previsione degli altri Ministeri

Oltre a quanto verrà esposto in relazione ai ministeri dell'Economia e delle finanze, delle Infrastrutture e trasporti e dei Beni e delle attività culturali si evidenzia il seguente stanziamento.

Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) insiste uno stanziamento all'interno del programma 18.7 (Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità), con 196,3 milioni di euro destinati al Corpo forestale dello Stato.

A seguito della Nota di variazione risulta una lieve diminuzione dello stanziamento (81.545 euro), che porta lo stanziamento a 196,2 milioni di euro, secondo il sistema di arrotondamento adottato.

2.5. L'ecobilancio

In attuazione dell'art. 36, comma 6, della L. 196/2009 (che ha stabilito che in allegato al Rendiconto generale dello Stato siano illustrate le "risultanze delle spese relative ai Programmi aventi natura o contenuti ambientali" definite come "le risorse impiegate per finalità di protezione dell'ambiente, riguardanti attività di tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale"), una apposita sezione della relazione al disegno di legge di bilancio accoglie le risultanze delle spese ambientali, sulla base dei dati forniti dalle amministrazioni secondo schemi contabili e modalità di rappresentazione stabilite con Determina del Ragioniere generale dello Stato n. 39816 del 2011.

In tale sezione viene evidenziato che le risorse finanziarie stanziato dallo Stato per la spesa primaria per la protezione dell'ambiente e l'uso e gestione delle risorse naturali secondo il ddl di bilancio ammontano a circa 1,6 miliardi di euro nel 2013, pari allo 0,35% della spesa primaria complessiva del bilancio dello Stato. Le stesse ammontano a 1,5 miliardi di euro nel 2014 e nel 2015 (0,33% del

bilancio dello Stato). Rispetto agli stanziamenti iniziali destinati alle stesse finalità nel 2012, pari a circa 1,9 miliardi di euro, nel 2013 si registra un decremento del 14%.

I settori di intervento cui nel complesso afferiscono circa il 55% delle risorse iniziali destinate alla spesa primaria ambientale sono quelli della “protezione della biodiversità e del paesaggio”, della “protezione e risanamento del suolo, delle acque del sottosuolo e di superficie”, e dell’“uso e gestione delle acque interne” che assorbono rispettivamente il 23,8%, il 20% e l’11,2% degli stanziamenti iniziali nel 2013.

Osservando la distribuzione delle risorse tra i Ministeri, si nota che la maggior parte delle risorse destinate a finalità ambientali è assegnata al Ministero dell’ambiente (29% nel 2013) e al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (25%).

L’analisi per missioni evidenzia invece che la quota maggiore di risorse per finalità ambientali riguarda la missione “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” (36,3% nel 2013), nella quale rientra la maggior parte delle attività del Ministero dell’ambiente che ha competenza su tutti i settori ambientali di intervento. Sono incluse in questa missione anche alcune attività del Corpo forestale dello Stato del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, tra le quali quelle relative alla salvaguardia della biodiversità, sorveglianza e custodia del patrimonio naturale protetto e le risorse del Ministero dell’economia e delle finanze destinate prevalentemente alla concessione di mutui per attività di natura ambientale.

2.6. Le Tabelle del ddl di stabilità 2013

Tabella B

La Tabella B reca, come nella normativa previgente, gli importi dei fondi speciali per la copertura di nuovi provvedimenti legislativi, di conto capitale, che si prevede verranno approvati nel corso del futuro esercizio finanziario.

Per il Ministero dell’ambiente si registra uno stanziamento di 87,1 milioni di euro per il 2013, 107,4 milioni di euro per il 2014 e circa 90 milioni di euro per il 2015.

La relazione illustrativa fa presente che l'accantonamento è finalizzato, come l’anno precedente, a interventi per la difesa del suolo e di ripristino e bonifica dei siti inquinati, nonché per l’attuazione della “Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche” (A.C. 3681 e A.S. 3257).

Si ricorda che il testo unificato delle proposte di legge A.C. 3681-4296-A è stato approvato dalla Camera il 12 aprile 2012 ed è attualmente in corso di esame in sede referente presso la 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato (A.S. 3257).

Tabella C

Si ricorda preliminarmente che la Tabella C reca la determinazione delle dotazioni finanziarie da iscrivere in bilancio delle leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi della nuova normativa contabile.

L'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge di contabilità (legge n. 196/2009) prevede tra i contenuti propri della legge di stabilità, la determinazione, in apposita tabella, degli stanziamenti annui (per il triennio finanziario di riferimento) delle leggi di spesa permanente, con le relative aggregazioni per programma e per missione, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, con esclusione delle spese obbligatorie.

Gli stanziamenti complessivi relativi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare risultano ripartiti tra la missione 17 (Ricerca e innovazione) e la missione 18 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente).

Relativamente alla missione 17 lo stanziamento di 25,7 milioni di euro per il 2013, 25,5 milioni di euro per il 2014 e 24,9 milioni di euro per il 2015 insiste interamente sui capitoli 8831 e 3621 per il finanziamento di interventi ed investimenti dell'ISPRA, ai sensi dell'art. 28, comma 1, del decreto legge 112/2008.

Per quanto riguarda, invece, la missione 18, la quasi totalità degli stanziamenti pari a 27,2 milioni di euro per il 2013, 36,5 milioni di euro per il 2014 e 41,2 milioni di euro per il 2015 è attribuita ai capitoli 1644 e 1646 per la difesa del mare (con 21,2 milioni di euro per il 2013, 30,5 milioni di euro per il 2014 e 35,4 milioni di euro per il 2015) e al capitolo 1551 quale contributo a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, ai sensi della legge n. 549/1995, che corrispondono, in buona sostanza, ai contributi per i parchi nazionali, con circa 6 milioni di euro per ciascuno degli anni del biennio 2013-2014 e 5,7 milioni di euro per il 2015.

Si cita, da ultimo, lo stanziamento di 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio per l'attuazione della legge quadro sugli incendi boschivi n. 353/2000 (MEF, Programma Rapporti finanziari con gli enti territoriali - capitolo 2820).

Tabella E

Si segnala che la missione 3 (Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali), Programma: Rapporti finanziari con enti territoriali, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7499), dispone un rifinanziamento per il 2013 di 160 milioni di euro degli interventi di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto legge n. 148 del 1993, concernente un

contributo da destinare alla regione Calabria per interventi nei settori della manutenzione idrica e forestale, limitatamente ai lavoratori occupati in tale settore.

3. MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

LO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, ANNO FINANZIARIO 2013 (TABELLA 13) PER LE PARTI DI INTERESSE DELLA COMMISSIONE AMBIENTE

3.1. Premessa

Le Competenze della Commissione Ambiente attengono anche ad alcune voci della Tabella di Bilancio del ministero per i beni e le attività culturali (Tabella 13). Nell'ambito della classificazione operata per il ddl di bilancio 2013, le dotazioni finanziarie del Ministero per i beni e le attività culturali fanno capo a 4 Missioni, fra le quali risulta rilevante per la Commissione Ambiente la missione "*Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici*" (21).

La nota integrativa alla tabella 13 evidenzia che la scelta strategica di fondo per la redazione del quadro di riferimento per l'anno 2013 e per il triennio 2013-2015 si è basata sulle priorità politiche espresse nell'atto di indirizzo del Ministro, che impongono di coniugare la qualità dei servizi erogati con l'obbligo di ridurre il costo delle strutture del Ministero e del suo funzionamento.

Nell'atto di indirizzo sopra citato, le priorità politiche sono state così individuate:

- tutela dei beni culturali e paesaggistici;
- promozione della conoscenza e della fruizione dei beni e delle attività culturali in Italia e all'estero, anche favorendo la partecipazione dei privati, e potenziamento del sostegno al settore dello spettacolo;
- miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia complessiva dell'attività istituzionale e razionalizzazione dell'attività gestionale e delle strutture operative.

3.2. Analisi per missioni e programmi

L'interesse della commissione ambiente riguarda la Missione "*Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici*" (21).

La missione n. 21 prevedeva uno stanziamento complessivo in conto competenza di 1.432,6 milioni di euro (pari all'89,6% dello stanziamento complessivo del Ministero) con un decremento di 61,6 milioni (-4,1%) rispetto al dato assestato 2012.

A seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati (si veda nota di variazione N. 3585/bis) la dotazione di competenza è stata diminuita di 55,3 milioni di euro. La dotazione risulta, pertanto di 1377,4 milioni di euro. Delle variazioni si darà conto di seguito, nell'esame dei programmi di interesse per la Commissione Ambiente.

Fra i nove programmi in cui è articolata la missione si dà conto dei seguenti.

Programma 21.12 (*Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio*)

Si rilevava uno stanziamento in conto competenza pari a 267,5 milioni di euro (8,3 milioni di euro in meno rispetto al dato assestato 2012). **A seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati (si veda nota di variazione N. 3585/bis) la dotazione di competenza risulta di 269,2, milioni di euro con un incremento di 1,7 milioni di euro. Tale variazione, ove si ripercuota sui capitoli sotto menzionati, viene evidenziata in neretto.**

Nel programma, tra l'altro, sono compresi:

- le somme destinate al Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della prima guerra mondiale (cap. 5054, rimodulabile), 103.841 euro (44.190 euro in meno rispetto al dato assestato 2012);
- il contributo per le spese di funzionamento del Museo Nazionale dell'Ebraismo italiano e della Shoah (cap. 5170, rimodulabile). Era di 457.285 euro (64.222 euro in meno rispetto al dato assestato 2012); **a seguito delle modifiche apportate, ammonta a 807.855 (+350.000 euro);**
- le annualità per gli interventi di competenza della società di cultura La Biennale di Venezia (cap. 8410, non rimodulabile), con 1,6 milioni di euro (identico al dato assestato 2012).

Programma 21.14 (*Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale*)

Presentava uno stanziamento in conto competenza pari a 5,6 milioni di euro e una riduzione dell'importo dello stesso, rispetto al dato assestato 2012, di 1,6 milioni di euro. **A seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati (si veda nota di variazione N. 3585/bis) la dotazione di competenza, che ha subito un lieve decremento, risulta di 5,4, milioni di euro. Tale variazione si ripercuote sul capitolo sotto menzionato.**

Nell'ambito del programma si ricordano, in particolare:

- le spese per la progettazione e realizzazione di interventi di conservazione del patrimonio mondiale in pericolo in conseguenza di eventi bellici o calamità naturali (cap. 7302, rimodulabile), con uno stanziamento di **310.730 euro (a fronte di uno stanziamento nel disegno di legge originario di 413.730 euro, pressoché identico al dato assestato 2012, 3.476 euro in meno);**

Programma 21.15 (*Tutela del patrimonio culturale*)

Il programma presentava uno stanziamento in conto competenza pari a 246,7 milioni di euro e un decremento di 35,6 milioni di euro rispetto al dato assestato 2012. **A seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati (si veda nota di variazione N. 3585/bis) la dotazione di competenza risulta di 193,7 milioni di euro con un decremento di 52,9 milioni di euro. Tale variazione, ove si ripercuota sui capitoli sotto menzionati, viene evidenziato in neretto.**

Nell'ambito del programma si ricordano, in particolare:

- le somme per interventi urgenti al verificarsi di emergenze, relativi alla salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici (cap. 1321, rimodulabile), pari a 31,2 milioni di euro (12,7 milioni di euro in meno rispetto al dato assestato 2012).
- le somme per conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali, ivi compresa la manutenzione straordinaria di locali attinenti il patrimonio nazionale archeologico, storico, artistico e architettonico (capp. 7433, 7435, 7436, 7437, tutti rimodulabili), per un totale complessivo di 43,4 milioni di euro (11,8 milioni di euro in meno rispetto al dato assestato 2012). **I capitoli 7433 e 7435 subiscono un decremento rispettivamente di 4,8 e di 6,5 milioni di euro.**
- le spese per interventi di restauro e sicurezza in musei, archivi e biblioteche di interesse storico, artistico e culturale, nonché per interventi di restauro della Domus Aurea (cap. 8092, rimodulabile), per 2,1 milioni di euro (17.382 euro in meno rispetto all'assestato 2012), e le somme destinate specificatamente ad interventi per il restauro e la sicurezza della Domus Aurea e dell'area archeologica centrale di Roma (cap. 8095, rimodulabile), per 1,6 milioni di euro (13.037 euro rispetto all'assestato 2012).

3.3. Le Tabelle del ddl di stabilità 2013

Ministero per i Beni e le Attività culturali, per le parti di interesse della Commissione Ambiente

Le Tabelle A e B, recanti gli stanziamenti da iscrivere, rispettivamente, nel Fondo speciale di parte corrente e nel Fondo speciale di conto capitale, destinati alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi approvati nel corso del triennio, non prevedono stanziamenti.

La Tabella C reca gli importi afferenti alle leggi di spesa di carattere permanente, per la quota da iscrivere nel bilancio di ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità.

Appare di interesse per la Commissione Ambiente la dotazione di circa 1,7 milioni di euro per ciascuno per l'anno 2013, 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni del biennio 2014-2015, in relazione all'art. 4, comma 1, della legge n. 77 del 2004 (Misure speciali per i siti italiani posti sotto la tutela dell'UNESCO).

Si riporta, di seguito, l' autorizzazione di spesa disposte dalla legge finanziaria per il 2012 ponendo a fronte le dotazioni proposte dal ddl di stabilità per il triennio 2013-2015.

(in migliaia di euro)

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI	L.F. 2012	D.D.L di stabilità 2013-2015		
	2012	2013	2014	2015
Missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici				
<i>Valorizzazione del patrimonio culturale</i>				
L. 77/2006, art. 4, comma 1: Interventi per i siti italiani posti sotto la tutela dell'UNESCO (capp. 1442 e 7305)	1.964	1.723	1.397	1.377

4. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

LO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2013 (TABELLA 10)

4.1. Premessa

L'analisi dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il 2013 viene svolta con riferimento alle missioni di interesse per la Commissione Ambiente, che risultano essere la missione 14 (*Infrastrutture pubbliche e logistica*) e la missione 19 (*Casa e assetto urbanistico*).

4.2. Il bilancio di competenza

Lo stanziamento di competenza relativo alle citate missioni recava previsioni di spesa per complessivi 3.920,1 milioni di euro, con un incremento, rispetto alle previsioni assestate 2012, di 174,4 milioni di euro, pari al 4,7%. Tale stanziamento è attribuibile per la quasi totalità (97%) alla missione 14.

A seguito delle modifiche apportate da parte della Camera dei deputati, si veda Nota di variazione N 3585/bis, lo stanziamento complessivo per le due missioni risulta ridotto a 3.917,6 milioni di euro. La riduzione riguarda esclusivamente la missione 14, (-2,2 milioni di euro).

Secondo i dati del disegno di legge originario, lo stanziamento complessivo delle missioni 14 e 19 copre circa il 53% dello stanziamento complessivo del Ministero.

La variazione dello stanziamento complessivo delle missioni 14 e 19 rispetto alle previsioni assestate - sempre secondo i dati del disegno di legge originario - è in realtà il risultato di due variazioni di segno opposto: la variazione positiva nello stanziamento della missione 14, che registra un incremento di 245,9 Meuro (+6,9%), viene in parte erosa dalla diminuzione di 71,5 Meuro (-38%) nella missione 19.

La consistenza dei residui passivi presunti al 1° gennaio 2013 è valutata in 1.260,3 milioni di euro. Rispetto al dato assestate 2012, si registra una diminuzione dei residui, pari a 3.132,9 milioni di euro, corrispondente al 71,3%.

Dopo l'esame dei documenti di bilancio da parte della Camera dei deputati, la massa spendibile passa da 10.677 a 15.520 milioni di euro e l'autorizzazione di cassa aumenta da 8.233 a 13.076 milioni di euro; il coefficiente di realizzazione risulta essere pari all'88% e rappresenta la capacità di spesa del Ministero. Nel bilancio 2012 il coefficiente era del 55%; l'incremento è dovuto alla trasformazione del bilancio del Ministero, ove assumono carattere preponderante le spese correnti, rispetto a quelle in conto capitale.

Tale autorizzazione non coincide necessariamente con il limite massimo determinato dalla massa spendibile, in quanto è determinata dal Governo tenendo

conto anche del "coefficiente di realizzazione della spesa", ossia di quel parametro a carattere presuntivo che consente di stimare l'effettiva capacità di spesa del Ministero, in considerazione del livello delle spese effettuate nei precedenti esercizi finanziari e dei particolari fattori legislativi e amministrativi che nel corso dell'esercizio possono influenzare il volume dei pagamenti.


Si fa notare che mentre in termini di competenza la missione 19 ha uno stanziamento decisamente inferiore a quello della missione 14, i residui risultano pressoché equidistribuiti nelle missioni. La quasi totalità della diminuzione registrata nei residui passivi deriva dalla variazione negativa (di quasi 3 miliardi di euro) nella missione 14.

La tabella seguente illustrano la serie storica dal 2008 al 2013 (dati del disegno di legge originario) degli stanziamenti previsti per le missioni 14 e 19 che riguardano la competenza della Commissione Ambiente:

Missioni	2008 R	2009 R	2010 R	2011 R	2012 A	2013 B
14 Infrastrutture e log.	3.402,9	4.249,6	5.926,2	3.575,5	3.948,7	3.865,9
(di cui quota MIT)	2.610,9	3.068,5	3.792,9	2.842,8	3.557,6	3.803,5
19 Casa e ass.urb.	1.292,3	2.290,4	1.040,7	499,8	465,4	419,6
(di cui quota MIT)	1.166,7	2.176,5	770,8	302,2	188,2	116,6
Totale (14+19)	4.695,2	6.540,0	6.966,9	4.075,3	4.414,1	4.285,5

Stanziamenti di competenza (milioni di euro) - Eventuali incongruenze sono dovute agli arrotondamenti
R = Rendiconto; A = Assesamento; B = Bilancio di previsione

Serie storica degli stanziamenti di competenza delle missioni 14 e 19



L'analisi della serie storica evidenzia il forte ridimensionamento, a decorrere dal 2011, delle risorse allocate complessivamente nelle missioni 14 e 19 rispetto agli stanziamenti del periodo 2009-2010.

4.3. Analisi per missioni e programmi

Di seguito viene fornita un'analisi di dettaglio dei principali programmi contenuti nelle missioni di competenza della 13^a Commissione (Ambiente).

Missione 14 (Infrastrutture pubbliche e logistica)

Gli stanziamenti ricadono nelle missioni (sono indicati gli stanziamenti prima della Nota di variazioni, e poi, in **neretto**, le modifiche da essa recate):

- 14 (infrastrutture pubbliche e logistica) 3.803,5 milioni di euro (+245 sul 2012 nel testo originario. **A seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, come accennato, la dotazione della missione ha visto una riduzione di 2,2 milioni di euro.** Nell'ambito di tale missione, il Programma 14.10 (opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità) reca 2.673 milioni di euro (+329 milioni di euro sul 2012). **Dopo l'esame da parte della Camera dei deputati**, il Programma 14.10 registra un incremento di 54 milioni di euro, mentre il Programma 14.11 (Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali) diminuisce di 56 milioni di euro.

Programma 14.5 (Sistemi idrici, idraulici ed elettrici)

Le risorse iscritte in tale programma sono pari a 36,1 milioni di euro (+6,4 milioni di euro rispetto all'assestato 2012). Si segnala il capitolo 7156 recante contributi a favore dell'ente autonomo acquedotto pugliese con 15,5 milioni di euro (si segnala che tale capitolo è esposto in Tabella E).

Programma 14.10 (Opere strategiche, edilizia statale e interv. per calamità)

Dopo l'esame dei documenti di bilancio da parte della Camera dei deputati, il Programma 14.10 vede aumentare lo stanziamento di 54 milioni di euro, arrivando a 2.728,6 milioni di euro.

La gran parte degli stanziamenti di competenza riguarda, a legislazione vigente, le spese per investimenti collocate sul capitolo 7060 "Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche" (si segnala che tale capitolo è esposto in Tabella E). La dotazione di competenza, pari a 1.693 milioni di euro, è pressoché invariato rispetto allo stanziamento dell'anno precedente.

Le restanti risorse iscritte nel programma sono concentrate, nel bilancio a legislazione vigente, principalmente sui seguenti capitoli (l'impatto della Nota di variazioni sui singoli capitoli di bilancio sarà registrata dopo la definitiva approvazione del disegno di legge):

Si segnalano i seguenti capitoli:

- capitolo 7187 con risorse pari a 79,3 milioni di euro destinate all'aggiornamento degli studi sulla laguna di Venezia, con particolare riguardo ad uno studio di fattibilità delle opere necessarie ad evitare il trasporto nella laguna di petroli e derivati e a studi ed opere volti al riequilibrio idrogeologico della laguna stessa (si segnala che tale capitolo è esposto in Tabella E);
- capitoli 7340 - 7341 relativi alle spese per immobili demaniali o privati in uso agli organi costituzionali (Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio, Parlamento, Corte costituzionale) e ad altri organismi internazionali nonché alle spese per la costruzione, sistemazione, manutenzione e completamento di edifici pubblici statali o altri immobili destinati a sede di pubblici uffici, in cui sono iscritti complessivamente 53,7 milioni di euro;
- capitolo 7695 relativo alle spese per lo svolgimento dell'Expo Milano 2015, con uno stanziamento pari a circa 569 milioni di euro (si segnala che tale capitolo è esposto in Tabella E).

Vi sono inoltre, a seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, uno stanziamento di 45 milioni di euro sul capitolo 7200 (spese per la realizzazione del sistema MOSE), nonché uno stanziamento 10 milioni di euro sul capitolo 7386 (Fondo per la ricostruzione delle zone del Belice colpite dal terremoto). Tali variazioni attengono agli stanziamenti determinati nell'articolato del disegno di legge di stabilità 2013.

Programma 14.11 (*Sistemi stradali, autostradali, ferroviari e intermodali*)

Le risorse di tale programma erano pari a 1.087,9 milioni di euro (-88,5 milioni di euro rispetto al dato assestato 2012).

Dopo l'esame dei documenti di bilancio da parte della Camera dei deputati, il Programma 14.11 vede ridurre lo stanziamento di 56 milioni di euro, arrivando a 1.031 milioni di euro.

Quasi la metà dello stanziamento del programma è concentrato nei seguenti capitoli:

- capitolo 7500, relativo al "Fondo per la realizzazione di interventi per il sistema autostradale", con uno stanziamento di 129,3 milioni di euro invariato rispetto all'anno precedente;

- capitolo 7514 “Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico” (esposto in Tabella E), con una dotazione di 390,5 milioni di euro. Tale stanziamento si riduce, rispetto all’assestato 2012, di ben 539,5 milioni di euro (-58%). **A seguito delle modifiche apportate da parte della Camera dei deputati, la dotazione, che si riduce di 111,8 milioni di euro, risulta di 278,6 milioni di euro. Si incrementa di 60 milioni di euro il capitolo 5332 "Realizzazione linea Torino-Lione", capitolo che si istituisce con specifica disposizione del disegno di legge di stabilità 2013.**

Missione 19 (Casa e assetto urbanistico)

L’altra missione di interesse della 13^a Commissione (Ambiente) su cui sono concentrati i principali interventi del Ministero è la missione 19 (Casa e assetto urbanistico). Lo stanziamento relativo alla missione 19 per l’anno 2013 è pari a 116,6 milioni di euro.

Tale missione ha subito una riduzione consistente negli stanziamenti di competenza rispetto al dato assestato 2012 (-71,5 milioni di euro, pari al 38%).

Nell’ambito di tale missione, lo stanziamento complessivo è attribuito all’unico programma 19.2 (Politiche abitative, urbane e territoriali).

Programma 19.2 (Politiche abitative, urbane e territoriali)

Relativamente a tale programma, la cui dotazione di competenza è pari a 116,6 milioni di euro, si segnalano gli stanziamenti insistenti prevalentemente sui seguenti capitoli:

- capitolo 1701 con 74,2 milioni di euro quali contributi in conto interessi a favore di istituti, cooperative e comuni;
- capitolo 7437 relativo a Programmi di edilizia sperimentale agevolata in locazione a canone concertato con 35,5 milioni di euro;
- capitolo 7440 recante il Fondo per l’attuazione del Piano nazionale di edilizia abitativa con circa 4 milioni di euro.

4.4. Le Tabelle del ddl di stabilità 2013

Tabella E

La Tabella E determina, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, le quote destinate a gravare per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, esposte per programma e missione.

L'articolo 11, comma 3, lett. e), della legge di contabilità n. 196 del 2009 prevede, tra i contenuti propri della legge di stabilità, la determinazione, in apposita tabella, degli importi delle leggi di spesa in conto capitale a carattere pluriennale, aggregati per programma e per missione, con specifica ed analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, per la quota da iscrivere nel bilancio di ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale.

Di seguito sono riportati gli stanziamenti più consistenti, con l'eventuale evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, iscritti nello stato di previsionedel MIT e del MEF e concentrati nell'ambito delle seguenti missioni:

1. missione 14 (Infrastrutture pubbliche e logistica), rispetto alla quale si segnalano in particolare:
 - nell'ambito del Programma “sistemi idrici, idraulici ed elettrici”, un finanziamento di 15,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni del triennio per la legge n. 398/1998 (capitolo 7156) relativa all'Ente autonomo acquedotto pugliese, con uno stanziamento invariato rispetto all'anno precedente;
 - nell'ambito del Programma “opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità”, il finanziamento del Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) per un importo complessivo di 943,2 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 (quasi invariato rispetto ai 943,7 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2012-2014 previsti nella legge di stabilità dell'anno scorso). Tali finanziamenti confluiscono tutti nel capitolo 7060/p;
 - nell'ambito del predetto Programma concernente le opere strategiche, l'edilizia e le calamità, la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia con complessivi 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio (capitolo 7187 e 7188/P), con uno stanziamento invariato rispetto all'anno precedente;

- nell'ambito dello stesso Programma concernente le opere strategiche, l'edilizia e le calamità, spese per opere e attività dell'Expo Milano 2015, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legge n. 112 del 2008 (capitolo 7695), con circa 569 milioni di euro per il 2013, circa 450 milioni di euro per il 2014 e circa 120 milioni di euro per il 2015;
- nell'ambito del Programma "sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali", il potenziamento del sistema stradale ed autostradale, con una serie di interventi per i quali vengono destinate pressoché le stesse risorse rispetto ai due esercizi precedenti:

il raddoppio dell'A6 Torino-Savona e della variante di valico Bologna-Firenze, iscritte rispettivamente nei capitoli 7483 e 7484, ciascuna con 10,3 milioni di euro per ognuno degli anni del triennio, con uno stanziamento invariato rispetto all'anno precedente;

realizzazione e potenziamento di tratte autostradali (capitolo 7485) previsti dall'art. 19, comma 1, del decreto-legge n. 67 del 1997, in cui sono iscritti 51,6 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio;

gli interventi di viabilità Italia Francia (capitolo 7481) previsti dalla legge n. 311 del 2004, art. 1, comma 452, per cui sono previsti 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013-2015, con uno stanziamento invariato rispetto all'anno precedente;

- nell'ambito del Programma "sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali", lo stanziamento del Fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali e relativo ad opere di interesse strategico istituito dall'articolo 32, comma 1 del decreto-legge n. 98/2011, relativamente alle risorse destinate ad interventi diversi iscritte nel capitolo n. 7514 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il quale si registra una riduzione di 111,844 milioni di euro per l'anno 2013, di 100,125 milioni di euro per l'anno 2014 e di 115,201 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 (si veda quanto detto a proposito del disegno di legge di bilancio). Conseguentemente le risorse sono pari a 278.657 milioni per il 2013, 323.194 milioni per il 2014, 119.911 milioni per il 2015 e 272.042 milioni per il 2016;
- ulteriori interventi rientranti nel Programma delle infrastrutture strategiche finanziati con il citato Fondo per le infrastrutture

ferroviarie, stradali e relative ad opere di interesse strategico di seguito elencati:

la linea AV/AC Milano Genova-Terzo Valico dei Giovi – Il lotto, per un importo pari a 200 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, nonché a 288 milioni per il 2015;

la variante di Morbegno II° stralcio, relativamente all'accessibilità alla Valtellina, per un importo pari a 3 milioni per il 2013, 20 milioni per il 2014 e 4 milioni per il 2015;

il nodo di Torino e l'accessibilità ferroviaria con riguardo alle opere di prima fase – Stazione di Rebaudengo, per un importo pari a 2 milioni per il 2013, 3 milioni per il 2014 e 12 milioni per il 2015;

la realizzazione dell'intervento dell'asse stradale Lioni Grottaminarda, tratto svincolo di Frigento-svincolo di San Teodoro, per un importo pari a 5 milioni per il 2013, 15 milioni per il 2014 e 25 milioni per il 2015;

2. missione 19 (Casa e assetto urbanistico), programma “edilizia abitativa e politiche territoriali”, con gli interventi che riguardano le popolazioni colpite dagli eventi sismici in Abruzzo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 39 del 2009 (capitolo 7817), per un importo pari a 292,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 238 milioni di euro per il 2015.

Si segnala, infine, che, nell'ambito della missione 3 (Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali), programma: Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa (capitolo 7253 di competenza del Ministero dell'interno), si dispone un rifinanziamento di 15 milioni per gli interventi relativi a lavori di banchinamento, dragaggio e raccordo stradale della diga foranea di Molfetta, già finanziati dall'art. 11- quaterdecies, comma 20, del decreto legge n. 203 del 2005.

5. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Stanziamanti di interesse per la Commissione Ambiente che insistono nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Tabella 2)

5.1. Analisi per missioni e programmi

Stanziamanti relativi alla missione 8 (*Soccorso civile*), 18 (*Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*) e 19 (*Casa e assetto urbanistico*) insistono sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2).

Fanno parte della missione 8 (Soccorso civile) due soli programmi di interesse della Commissione ambiente - 8.4 (Interventi per pubbliche calamità) e 8.5 (Protezione civile) - collocati nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2).

Per tali programmi era prevista nel disegno di legge originario una dotazione complessiva di 2.291,1 milioni di euro, con un incremento di 369,5 milioni di euro rispetto all'assestato 2012 (pari al 19,2%).

Programma 8.4 (*Interventi per pubbliche calamità*)

La dotazione del programma, pari a 118,5 milioni di euro, sconta una leggera riduzione rispetto all'assestato 2012 (5,7 milioni, pari al 4,6%).

Le principali voci di spesa, relative ad investimenti, sono ripartite nei seguenti capitoli:

- capitolo 7095 per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione conseguenti al sisma della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria 1980-1982, con uno stanziamento, invariato rispetto al dato assestato, di 75,4 milioni di euro;
- capitolo 7411 "Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori", con uno stanziamento di 43,1 milioni di euro (+13,1 milioni rispetto all'assestato, pari al 43,7%).

Programma 8.5 (*Protezione civile*)

La dotazione complessiva del programma nel testo originario era pari a 2.172,6 milioni di euro, con un incremento di 375,2 milioni di euro rispetto al dato assestato 2012 (pari al 20,9%). Tale incremento era dovuto all'istituzione del capitolo 2177 "Fondo per la ricostruzione delle zone (dell'Emilia, della Lombardia e del Veneto) colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012", su cui è stato allocato uno stanziamento di 550 milioni di euro. **A seguito delle modifiche**

apportate dalla Camera dei deputati, si veda nota di **Variazione 3585-bis**, il programma risulta incrementato di **283,4 milioni di euro**. La dotazione complessiva risulta così di **2.456 milioni di euro**. Lo stanziamento aggiuntivo ricade sul capitolo **7446 "Somme per eventi sismici, alluvionali e altre calamità"** per **284,6 milioni di euro**. La variazione deriva dalle modifiche apportate nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati al disegno di legge di stabilità 2013. Ciò detto, lo stanziamento complessivo del programma risulta ripartito (secondo i dati del disegno di legge originario), principalmente, tra i seguenti capitoli:

- capitolo 2177, istituito ai sensi dell'art. 7, comma 21, del D.L. 95/2012, relativo al "Fondo per la ricostruzione delle zone (dell'Emilia, della Lombardia e del Veneto) colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012", con una dotazione di 550 milioni di euro;
- capitoli 2179 e 2184 relativi alle spese di funzionamento del Dipartimento della protezione civile, con una dotazione complessiva di 42,4 milioni di euro (si noti che il capitolo 2184 è esposto in Tabella C);
- capitolo 7439, che accoglie la somma di 20,1 milioni di euro destinata al "Fondo per l'emergenza rifiuti in Campania" dall'art. 7, comma 6, e dall'art. 18 del D.L. 195/2009. L'importo è leggermente incrementato rispetto al dato assestato (+1,8 milioni, pari al 9,8%);
- capitolo 7443 "Somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per oneri derivanti dalla concessione di contributi per l'ammortamento di mutui contratti dalle regioni a seguito di eventi calamitosi", con una dotazione di 795,9 milioni di euro, pressoché invariata rispetto al dato assestato (tale capitolo è esposto in Tabella E);
- capitolo 7446 per le spese relative alle ricorrenti emergenze relative alle varie calamità con 135,7 milioni di euro. Lo stanziamento registra una riduzione di 162,1 milioni di euro rispetto all'assestato 2012 (-54,4%) (capitolo esposto in Tabella C);
- capitolo 7447 "Fondo relativo agli investimenti del Dipartimento della Protezione civile", con 391,3 milioni di euro, invariato rispetto alle previsioni assestate 2012;
- capitolo 7449 "Somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per interventi infrastrutturali connessi alla riduzione del rischio sismico" con 33,1 milioni di euro, invariati rispetto alle previsioni assestate 2012 (capitolo esposto in Tabella E);
- capitolo 7459 "Fondo per la prevenzione del rischio sismico" (si tratta del fondo istituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. 39/2009 in seguito al sisma in Abruzzo), con 195,6 milioni di euro, invariati rispetto alle previsioni assestate 2012 (capitolo esposto in Tabella E). Relativamente al medesimo sisma si segnala la soppressione del capitolo 7462 "Somme da erogare per interventi di ricostruzione e altre misure a

favore della popolazione colpita dal sisma dell'aprile 2009 in Abruzzo" (che nell'assestato 2012 aveva uno stanziamento di 30 milioni di euro), per cessazione della spesa in applicazione dell'art. 14, comma 5, del D.L. 39/2009.

La missione 18 (*Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*) registra uno stanziamento di 37,4 milioni di euro per l'anno 2013, e 37,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del biennio 2014-2015, totalmente destinato al programma 18.14 (*Sviluppo sostenibile*). Lo stanziamento è pressoché identico, con incremento di meno di un milione di euro rispetto al dato assestato 2012.

Le modifiche apportate nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati hanno determinato una lieve variazione (-35.082 euro), che determina, secondo il sistema di arrotondamento adottato una dotazione complessiva di 37,4 milioni di euro.

La missione 19 (*Casa e assetto urbanistico*) registra uno stanziamento di circa 303 milioni di euro per l'anno 2013, 293 milioni di euro per il 2014 e 238,5 del per l'anno 2015 totalmente destinato al programma 19.1 (*Edilizia abitativa e politiche territoriali*). Lo stanziamento presenta un incremento di circa 26 milioni di euro rispetto al dato assestato 2012.

Per quanto riguarda il programma 19.1, la maggior parte degli stanziamenti (per la precisione il 90% del totale) sono concentrati nel capitolo 7817 quali somme occorrenti alla concessione di contributi anche sotto forma di crediti d'imposta alle popolazioni colpite dal sisma in Abruzzo (capitolo esposto in Tabella E).

5.2. Le tabelle del disegno di legge stabilità 2013 - Ministero dell'Economia e delle Finanze, per le parti di interesse per la Commissione Ambiente

Tabella C

La relazione illustrativa al disegno di legge di stabilità 2013 evidenzia che la Tabella C, come le Tabelle A, B ed E, concorre alla realizzazione degli effetti di riduzione della spesa disposti dall'articolo 3 del medesimo disegno di legge.

Pertanto, le riduzioni alle autorizzazioni di spesa disposte dalla Tabella C - che, come noto, riguarda gli stanziamenti la cui quantificazione annua è demandata alla legge di stabilità - ricomprendono i tagli apportati alle spese dei singoli ministeri rispetto alla legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del disegno di legge.

Nella tabella C del disegno di legge di stabilità, e precisamente nell'ambito della missione Soccorso civile, programma Protezione civile, sono esposti stanziamenti di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) per complessivi circa 75,6 milioni di euro per il 2013, 81,6 milioni di euro per il 2014 e 83,4 milioni di euro per il 2015.

Si tratta di finanziamenti finalizzati:

- al reintegro del Fondo di protezione civile (cap. 7446) la cui determinazione annuale, a decorrere dal 1994, viene disposta nella Tabella C, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legge 142/1991, per il quale è previsto uno stanziamento pari a 73,2 milioni di euro per il 2013, circa 79 milioni di euro per il 2014 e 80,8 milioni di euro per il 2015;
- al Servizio nazionale della protezione civile (cap. 2184), ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 90/2005, con 2,4 milioni di euro per il 2013, 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni del biennio 2014 e 2015.

A tali finanziamenti occorre aggiungere anche quelli previsti, nella Tabella 2 del ddl di bilancio del MEF, all'interno della missione 8 (Soccorso civile), nel programma 8.5 (Protezione civile) nel capitolo 2179 "Spese di natura obbligatoria del dipartimento della protezione civile" ove sono confluite le spese obbligatorie dal citato capitolo 2184

Tabella E

I principali importi riguardano gli stanziamenti relativi alle calamità e alla protezione civile (missione 8 - Soccorso civile; programma: Protezione civile): essi assommano a complessivi 391,7 milioni di euro per ciascuno degli anni del biennio 2013-2014 e 341,2 milioni di euro per il 2015.

Gli stanziamenti riguardano la prosecuzione degli interventi di ricostruzione per una serie di calamità naturali ed ulteriori interventi (tra i quali anche alcuni “grandi eventi”) disposti da precedenti decreti legge e leggi finanziarie che riportano stanziamenti pressoché invariati rispetto a quelli previsti nella legge di stabilità per il 2012:

- decreto-legge 6/1998, art. 21, comma 1, relativo ai contributi straordinari per la regione Emilia Romagna e la provincia di Crotone, con 18,1 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio (capitolo 7443/p);
- decreto-legge n. 132 del 1999:
 - art. 4, comma 1 (contributi per le regioni Basilicata, Calabria e Campania colpite da eventi calamitosi), con 24,3 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio (capitolo 7443/p);
 - art. 4, comma 2 (contributi per il recupero degli edifici monumentali privati), con 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio (capitolo 7443/p);
 - art. 7, comma 1 (contributi per le regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpite da eventi calamitosi), con circa 17 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio (capitolo 7443/p);
- legge n. 311 del 2004 (finanziaria 2005), art. 1, comma 203 (prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei seguenti territori colpiti da calamità naturali: comune di San Giuliano di Puglia, regioni Marche ed Umbria, Brescia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Basilicata e Campania), con 58,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio (capitolo 7443/p);
- decreto-legge n. 35 del 2005, art. 5, comma 14 (bonifica acciaierie di Genova-Cornigliano), con 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio (capitolo 7449/p);
- decreto-legge n. 203 del 2005, art. 11-*quaterdecies*, comma 1 (Campionati mondiali di nuoto di Roma) con 2 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio, e comma 2 (Giochi del Mediterraneo di Pescara) con 2 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio (capitolo 7449/p);

- legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007), art. 1, comma 1292 (Campionati mondiali di nuoto di Roma e Giochi del Mediterraneo di Pescara), con 3 milioni di euro per entrambi gli eventi e per ciascuno degli anni del triennio (capitolo 7449/p);
- legge n. 266 del 2005 (finanziaria 2006), art. 1, comma 100 (interventi per la prosecuzione degli interventi nei territori colpiti da calamità naturali e per i quali sia stato dichiarato negli ultimi dieci anni lo stato di emergenza, tra essi il sisma del Molise, quello delle Marche ed Umbria, gli eventi sismici nei comuni della provincia di Brescia del novembre 2004 e gli eventi sismici del 1980-81 nei comuni del subappennino Dauno in provincia di Foggia), con 26 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio (capitolo 7443/p);
- legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008):
 - art. 2, comma 113 (sospensione pagamenti sisma Marche e Umbria), con 22,6 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio (capitolo 7443/p);
 - art. 2, comma 115 (interventi ricostruzione nelle regioni Basilicata e Campania colpite dagli eventi sismici del 1980-1982) con 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio (capitolo 7444) (la tabella fa invece erroneamente riferimento alla sospensione dei pagamenti per le Marche e Umbria);
 - art. 2, comma 257 (interventi di ricostruzioni nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2002 nel territorio del Molise e della provincia di Foggia), con 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio (capitolo 7443/p);
 - art. 2, comma 263 (Giochi del Mediterraneo di Pescara), con 0,7 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio (capitolo 7449/p);
 - art. 2, comma 271 (Mondiali di nuoto di Roma), con 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio (capitolo 7449/p);
- decreto-legge n. 39 del 2009 (decreto Abruzzo):
 - art. 11, comma 1 (Fondo per la prevenzione del rischio sismico) con 195,6 milioni di euro per ciascuno degli anni del biennio 2012-2013 e 145,1 milioni di euro per il 2015 (capitolo 7459).

Si segnala che la tabella E dispone una riduzione per il 2013 di oltre 1 milione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 39, comma 4-ter, del D.L. n. 78 del 2010, relativamente al finanziamento delle zone franche urbane dell'Abruzzo, nell'ambito della missione – Politiche economico-finanziarie e di bilancio; programma: Regolazioni contabili, restituzioni e crediti di imposta. Conseguente l'importo esposto nella tabella E è pari a 13,8 milioni di euro per il 2013.

Si segnala, inoltre, che la missione 3 (Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali), Programma: Rapporti finanziari con enti territoriali, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7499), dispone un rifinanziamento per il 2013 di 160 milioni di euro degli interventi di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto legge n. 148 del 1993, concernente un contributo da destinare alla regione Calabria per interventi nei settori della manutenzione idrica e forestale, limitatamente ai lavoratori occupati in tale settore.

ALLEGATO: SINTESI E SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1, commi 4 e 5
(Riduzioni di spesa dei Ministeri)

I **commi 4 e 5** dispongono la riduzione degli stanziamenti relativi ai programmi di spesa dei Ministeri, in termini di competenza e di cassa, in attuazione delle misure di contenimento della spesa previste dall'articolo 7, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

In particolare, il **comma 4** dispone la riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei programmi dei Ministeri, in termini di competenza e di cassa, secondo gli importi indicati nell'elenco 1 allegato al disegno di legge in esame. Il **comma 5** individua le riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri sulla base degli interventi correttivi contenuti ai successivi commi, proposti dalle Amministrazioni medesime.

Articolo 1, commi 4 e 5 (Riduzioni di spesa dei Ministeri)

I commi 4 e 5 dell'articolo 1 dispongono la riduzione degli stanziamenti relativi ai programmi di spesa dei Ministeri, in termini di competenza e di cassa, in attuazione delle misure di contenimento della spesa previste dall'articolo 7, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95³.

In particolare, il comma 4 dispone la riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei programmi dei Ministeri, in termini di competenza e di cassa, secondo gli importi indicati nell'elenco 1 allegato al disegno di legge in esame.

Il comma 5 individua le riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri sulla base degli interventi correttivi contenuti ai successivi commi, proposti dalle Amministrazioni medesime.

Si ricorda che i commi da 12 a 15 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 95/2012 recano disposizioni finalizzate alla riduzione delle spese delle Amministrazioni centrali dello Stato, a decorrere dal 2013, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, nella misura complessivamente indicata, sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di indebitamento netto, in un apposito allegato al decreto-legge (Allegato 2).

In tale allegato la riduzione è complessivamente indicata:

- in termini di saldo netto da finanziare, in 1.777,3 milioni nel 2013, 1.574,5 milioni nel 2014 e 1.649,5 milioni di euro nel 2015;
- in termini di indebitamento netto, in 1.528,5 milioni nel 2013, 1.574,5 milioni nel 2014 e in 1.649,5 milioni nel 2015.

Poiché la norma impone una riduzione di spesa permanente a decorrere dal 2013, il taglio indicato per l'anno 2015 dovrebbe intendersi esteso anche agli anni successivi.

Si riporta di seguito il contenuto dell'allegato 2, in cui sono indicate le riduzioni di spesa previste per ciascun Ministero.

Tabella 1 – Riduzioni di spesa dei Ministeri

(milioni di euro)

MINISTERI	saldo netto da finanziare			indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
ECONOMIA E FINANZE	715,5	662,3	541,5	615,3	662,3	541,5
SVILUPPO ECONOMICO	52,8	37,2	-	45,4	37,2	-
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	48,4	46,1	51,5	41,6	46,1	51,5
GIUSTIZIA	149,0	122,6	127,5	128,2	122,6	127,5

³ Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.

	saldo netto da finanziare			indebitamento netto		
AFFARI ESTERI	26,8	21,5	25,9	23,0	21,5	25,9
ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA	182,9	172,7	236,7	157,3	172,7	236,7
INTERNO	-	-	-	-	-	-
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E MARE	23,0	21,0	31,0	19,8	21,0	31,0
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	207,0	193,5	209,2	178,0	193,5	209,5
DIFESA	236,1	176,4	269,5	203,0	176,4	269,5
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	15,8	8,5	10,4	13,6	8,5	10,4
BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	55,6	51,4	66,7	47,8	51,4	66,7
SALUTE	64,3	61,3	79,5	55,3	61,3	79,5
TOTALE	1.777,3	1.574,5	1.649,5	1.528,5	1.574,5	1.649,5

Al fine di superare le criticità derivanti dall'utilizzo delle riduzioni lineari delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri, l'articolo 7 del D.L. n. 95/2015 ha previsto, al comma 14, che spetta ai singoli Ministri competenti proporre gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di riduzione di spesa indicati nell'allegato 2, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015.

Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi proposti, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio prefissati.

Nelle more della definizione degli interventi correttivi volti al conseguimento delle economie sopra indicate, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile una quota delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato, per un ammontare pari agli importi indicati nell'allegato 2. L'accantonamento è effettuato nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, come definite dall'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge di contabilità n. 196/2009.

Nel caso in cui, a seguito della verifica effettuata dal Ministro dell'economia, gli interventi correttivi proposti dai Ministri competenti non risultino adeguati al conseguimento degli obiettivi di risparmio, in termini di indebitamento netto, si prevede che:

- il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca al Consiglio dei Ministri;
- ed eventualmente sia disposta, con la legge di stabilità, la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse provvisoriamente accantonate e rese indisponibili nelle more della definizione degli interventi correttivi.

Il meccanismo qui illustrato è del tutto analogo a quello già previsto dall'articolo 10, commi da 2 a 5, del decreto-legge n. 98 del 2011⁴, per le riduzioni di spesa dei Ministeri disposte a decorrere dal 2012, attuate, a valere sulle spese di carattere rimodulabile e non rimodulabile, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità 2012.

⁴ *Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.*

Con la circolare del Ministero dell'economia e finanza del 23 luglio 2012, n. 24, relativa alla formulazione delle previsioni a legislazione vigente per il bilancio per l'anno 2013 e per il triennio 2013-2015, sono state fornite indicazioni per l'attuazione delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 7, comma 21, del D.L. n. 95/2012. In particolare, è previsto che i Ministri competenti devono individuare selettivamente le spese da ridurre e proporre - in un apposito documento da far pervenire al Ministero dell'economia entro il 20 settembre - in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi indicati, i quali potranno essere raggiunti attraverso la riduzione in via permanente sia delle spese rimodulabili che di quelle non rimodulabili. In quest'ultimo caso, le Amministrazioni dovranno proporre disposizioni normative che, incidendo sugli elementi essenziali che determinano la spesa, consentano di conseguire i risparmi stabiliti.

Con il disegno di legge di stabilità per l'anno 2013 in esame si provvede pertanto all'attuazione delle suddette misure, indicando all'articolo 1, commi da 4 a 74, le riduzioni di spesa delle amministrazioni centrali - sia di quelle rimodulabili che di quelle non rimodulabili⁵ -, secondo gli importi quantificati dall'Allegato 2 all'articolo 7, comma 12, del D.L. n. 95/2012, sulla base delle proposte e degli interventi correttivi pervenuti da ciascun Ministero entro i termini di presentazione del disegno di legge di stabilità medesimo.

In particolare, il **comma 4** provvede ad individuare le riduzioni relative alle spese rimodulabili dei Ministeri, rinviando all'elenco 1 allegato al disegno di legge. In tale elenco vengono individuate le riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero indicando le missioni e i programmi interessati

⁵ Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 196 del 2009, concernente il bilancio di previsione, le spese, nell'ambito di ciascun programma, si ripartiscono in: a) spese non rimodulabili; b) spese rimodulabili.

Secondo la definizione contenuta nella legge di contabilità, le spese non rimodulabili sono quelle "per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione". Esse corrispondono alle spese definite come "oneri inderogabili". Secondo la norma interpretativa dell'articolo 21, comma 6, secondo e terzo periodo, della legge di contabilità, introdotta dal D.L. n. 98/2011 (articolo 10, comma 15) nell'ambito degli oneri inderogabili rientrano esclusivamente le spese cosiddette obbligatorie, ossia:

- le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse;
- le spese per interessi passivi;
- le spese derivanti da obblighi comunitari e internazionali;
- le spese per ammortamento di mutui;
- le spese vincolate a particolari meccanismi o parametri, determinati da leggi che regolano la loro evoluzione.

Le spese rimodulabili - delle quali non è data una vera e propria definizione - sono individuate:

- nelle spese derivanti da fattori legislativi, intendendo come tali quelle autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;
- nelle spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente ma quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

Le autorizzazioni di spesa di fattore legislativo sono rimodulabili con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, in via compensativa.

per ciascuna Amministrazione e i relativi importi, specificando altresì la quota parte delle riduzioni che incidono specificamente su spese predeterminate per legge.

Si segnala che, qualora, a seguito della verifica effettuata dal Ministro dell'economia, gli interventi correttivi proposti dai Ministri competenti non siano stati considerati adeguati al conseguimento degli obiettivi di risparmio, la riduzione complessiva delle spese rimodulabili, indicata nell'Elenco 1, è stata attuata mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni e dei programmi di spesa dei Ministeri, come evidenziato nella relazione tecnica.

A seguito degli **emendamenti approvati nel corso dell'esame presso la Camera**, l'importo complessivo della riduzione delle dotazioni finanziarie rimodulabili dei Ministeri, indicato nell'elenco 1, è stato aumentato.

In particolare, l'importo complessivo delle riduzioni complessive delle spese rimodulabili dei Ministeri è pari a 1.375,5 milioni di euro nel 2013 (di cui 854,4 milioni predeterminate per legge), 1.173,5 milioni nel 2014 (di cui 773,8 milioni predeterminate per legge) e 1.200,6 milioni a decorrere dal 2015 (di cui 649,8 milioni predeterminate per legge).

Tale variazione implica l'incremento dell'ammontare totale delle riduzioni di 57,5 milioni per il 2013, di 34,7 milioni per il 2014 e di 89,7 milioni per il 2015.

Le modifiche apportate all'elenco 1 riguardano le tabelle relative al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e al Ministero dell'istruzione, università e ricerca.

Per quanto concerne il Ministero del lavoro, le maggiori riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di cui all'elenco 1 sono comprensive della compensazione, prevista **dall'articolo 1, comma 9, del testo approvato dalla Camera** - in base al quale, in caso di ritardo nell'attuazione della riforma degli istituti di patronato e di assistenza sociale, il risparmio di 30 milioni di euro annui, a decorrere dal 2014, è assicurato anche mediante una riduzione delle spese rimodulabili (dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) -. Nell'elenco 1 sono altresì registrati i maggiori tagli di spesa rimodulabile atti a compensare il rifinanziamento della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici, disposto in Tabella C

Per quanto riguarda, invece, il Ministero dell'istruzione, si ricorda che nel testo originario non erano previste riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili dei programmi di spesa di tale Ministero. I risparmi erano raggiunti interamente attraverso la riduzione delle spese non rimodulabili, per la gran parte derivanti dalla disposizione che prevedeva l'incremento dell'orario di lavoro dei docenti (ex art. 3, co. 42). A seguito delle **modifiche apportate dalla Camera**, la suddetta disposizione è stata soppressa e, dunque, il conseguimento dei relativi risparmi viene ora realizzato attraverso una ricollocazione delle riduzioni di spesa tra l'elenco 1 e le nuove disposizioni inserite nell'articolo (si tratta, in particolare, dei nuovi commi da 36 a 41 dell'articolo 1).

Si riporta qui di seguito l'ammontare delle riduzioni complessive previste dall'elenco 1, come modificato dalla Camera.

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero da elenco 1

Ministeri	2013		2014		2015	
	riduzioni	di cui predeterminat e per legge	riduzioni	di cui predeterminate per legge	riduzioni	di cui predeterminat e per legge
Economia e finanze	668.973	572.125	623.183	523.213	484.496	377.901
Sviluppo economico	52.845	47.778	37.200	32.182	0	0
Lavoro e politiche sociali	18.500	17.030	44.831	37.699	39.227	31.408
Giustizia	112.044	0	85.600	0	90.500	0
Affari esteri	1.264	1.264	0	0	1.264	1.264
Istruzione, univ, ricerca	57500	9273	6000	181	61000	9478
Interno	0	0	0	0	0	0
Ambiente	23.000	7.750	21.000	7.800	31.000	16.500
Infrastrutture e trasporti	112.384	111.844	101.270	100.125	117.025	115.201
Difesa	236.100	0	176.400	0	269.500	0
Politiche agricole	0	0	0	0	0	0
Beni e attività culturali	55.600	50.601	51.400	46.913	66.700	59.121
Salute	37.299	36.692	26.657	25.693	39.857	38.894
Totale	1.375.509	854.357	1.173.541	773.806	1.200.569	649.767

Il **comma 5** dispone la riduzione delle spese non rimodulabili dei Ministeri sulla base degli interventi correttivi contenuti ai successivi commi, proposti dalle Amministrazioni medesime.

Come precisato nella Relazione illustrativa, la rideterminazione delle spese non rimodulabili dei Ministeri ai fini del raggiungimento degli obiettivi finanziari previsti per ciascun Ministero è stata effettuata o con riduzione delle relative risorse ovvero prevedendo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

I conseguenti effetti finanziari derivanti, in termini di competenza e di cassa, da quanto disposto dall'articolo 1, commi da 4 a 74, sono recepiti nel bilancio di previsione 2013-2015 con l'apposita Nota di variazioni al disegno di legge di bilancio.

* * *

La tabella che segue riporta gli effetti correttivi, in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto, sulle spese dei Ministeri disposte dall'articolo 1, commi da 4 a 74, del disegno di legge di stabilità in esame - sia sulle spese rimodulabili il cui dettaglio è evidenziato nell'Elenco 1, sia sulle spese non rimodulabili, il cui dettaglio è indicato nella Relazione tecnica, ovvero nelle relazioni tecniche agli emendamenti approvati -, ai fini del conseguimento

degli obiettivi di riduzione della spesa a carico delle Amministrazioni centrali dello Stato, stabiliti dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del D.L. n. 95/2012.

Come riportato nella Relazione tecnica al testo inizialmente presentato dal Governo (A.C. 5534), si segnala, per quanto attiene alle Tabelle A, B e C del disegno di legge di stabilità 2013, che le stesse sono state predisposte ricomprendendo gli effetti riduttivi, rispetto alla legislazione vigente, disposti dal d.d.l. in esame in attuazione dell'articolo 7, commi 12-15, del D.L. n. 95, ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Riduzioni complessive delle spese dei Ministeri ai sensi dell'articolo 1, commi 4 -74 del ddl di stabilità

(migliaia di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE		
	2013	2014	2015
<i>Economia e finanze</i>			
Risparmi previsti dal D.L. 95	715.525	662.334	541.547
Risparmi ridefiniti da R.T. ddl stabilità	715.525	662.333	541.546
Rimodulabili - Elenco 1 (art. 1, co. 4)	668.973	623.183	484496
- proposta ministeriale	361.031	298.161	373.238
- riduzione lineare	307.942	325.023	111.259
Non rimodulabili: Operazioni finanziarie (art. 1, co. 7)	46.553	39.150	57.050
<i>Sviluppo economico</i>			
Risparmi previsti dal D.L. 95	52.845	37.200	0
Risparmi ridefiniti da R.T. ddl stabilità	52.845	37.200	0
Rimodulabili - Elenco 1 (art. 1, co. 4)	52.845	37.200	0
di cui riduzioni Fondo sviluppo e coesione (ex FAS) in tab. E	-30.000	-15.000	0
Non rimodulabili	0	0	0
<i>Lavoro</i>			
Risparmi previsti dal D.L. 95	48.428	46.051	51.549
Risparmi ridefiniti da R.T. ddl stabilità	48.500	46.100	51.500
Rimodulabili - elenco 1 (art. 1, co. 4)	18.500	44.831	39.227
Non rimodulabili:	30.000	1.269	12.273
- Fondo sociale occupazione e formazione (art. 1, co. 13)	30.000	0	11.022
- Commissione garanzia sciopero (Tab C)		1.269	1.251
<i>Giustizia</i>			
Risparmi previsti dal D.L. 95	149.044	122.599	127.486
Risparmi ridefiniti da R.T. ddl stabilità	149.044	122.600	127.500

	SALDO NETTO DA FINANZIARE		
	2013	2014	2015
Rimodulabili - Elenco 1 (art. 1, co. 4)	112.044	85.600	90.500
- proposta ministeriale	112.044	85.600	90.500
Non rimodulabili: <i>Intercettazioni (art. 1, co. 17)</i>	10.000	10.000	10.000
Versamento all'Entrata aumento contributo unificato di giustizia (art. 1, co. 20)	27.000	27.000	27.000
<i>Affari Esteri</i>			
Risparmi previsti dal D.L. 95	26.793	21.543	25.898
Risparmi ridefiniti da R.T. ddl stabilità	26.800	21.500	25.900
Rimodulabili - Elenco 1 (art. 1, co. 4)	1.264	0	1.264
- proposta ministeriale	1.264	0	1.264
Non rimodulabili (art. 1, co. 25-30):	25.536	21.500	24.636
- Indennità personale di ruolo e insegnante all'estero (co. 25-27)	6.000	6.000	6.000
- Sportelli unici all'estero (co. 28)	5.921	5.921	5.921
- PESC (co. 29)	10.000	5.964	9.100
- Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia (co. 30)	3.615	3.615	3.615
<i>Istruzione, università, ricerca</i>			
Risparmi previsti dal D.L. 95	182.893	172.685	236.669
Risparmi ridefiniti da R.T. ddl stabilità	240.425	172.700	236.700
Rimodulabili - Elenco 1 (art. 1, co. 4)	57.500	6.000	61.000
Non rimodulabili (art. 1, co. 36-40 e 45):	n.d.	n.d.	n.d.
- dismissione sede Ministero a Roma Eur (co. 36)		6.000	6.000
- Riduzione contributo FIRST (co. 37)	20.000	20.000	20.000
- versamento all'Entrata risorse FAR (co. 38)	30.000		
- riduzione competenze accessorie personale comparto scuola (co. 39)	47.500	47.500	47.5000
- riduzione Fondo valorizzazione istruzione scolastica (co. 40)	83.600	119.400	122.400
- Riduzioni distacchi (co. 45). La norma, modificata nel corso dell'esame in commissione, non è stata riquantificata	n.d.	n.d.	n.d.
<i>Interno</i>			
Risparmi previsti dal D.L. 95	-	-	-
Risparmi ridefiniti da R.T. ddl stabilità	-	-	-
<i>Ambiente</i>			
Risparmi previsti dal D.L. 95	23.014	21.011	30.996
Risparmi ridefiniti da R.T. ddl stabilità	23.000	21.000	31.000

	SALDO NETTO DA FINANZIARE		
	2013	2014	2015
Rimodulabili - Elenco 1 (art. 1, co. 4)	23.000	21.000	31.000
- proposta ministeriale	23.000	21.000	31.000
Non rimodulabili	-	-	-
Arrotondamenti in termini di ind. netto	-	-	-
Infrastrutture e trasporti			
Risparmi previsti dal D.L. 95	207.000	193.483	209.249
Risparmi ridefiniti da R.T. ddl stabilità	207.000	193.500	209.200
Rimodulabili - Elenco 1 (art. 1, co. 4)	112.384	101.271	117.025
- proposta ministeriale	112.384	101.271	117.025
Non rimodulabili (art. 1, co. 49-56):	93.457	90.571	90.505
- Pedemontana di Formia (co. 49)	5.000	3.000	2.000
- Mutui ferrovie in concessione (co. 50)	24.138	24.138	24.138
- Mutui trasporto rapido di massa (co. 51)	45.000	45.000	45.000
- Controllo traffico marittimo VTS (co. 52)	6.971	8.441	8.879
- Personale Capitanerie di porto (co. 53-55)	12.348	9.992	10.488
Versamento all'Entrata contributi concessionari registro italiano dighe (art. 1, co. 56)	1.159	1.658	1.670
Difesa			
Risparmi previsti dal D.L. 95	236.093	176.405	269.549
Risparmi ridefiniti da R.T. ddl stabilità	236.100	176.400	269.500
Rimodulabili - Elenco 1 (art. 1, co. 4)	236.100	176.400	269.500
- proposta ministeriale	236.100	176.400	269.500
Non rimodulabili	-	-	-
Politiche agricole			
Risparmi previsti dal D.L. 95	15.764	8.533	10.431
Risparmi ridefiniti da R.T. ddl stabilità	15.800	8.500	10.400
Rimodulabili - Elenco 1 (art. 1, co. 4)	-	-	-
-- proposta ministeriale incremento spese rimodulabili: reintegro trasferimenti a enti di ricerca vigilati (art. 1, co. 60)	-4.090	-4.090	-4.090
Non rimodulabili:			
Sgravi contributivi pesca (art. 1, co. 61)	3.690	3.690	6.690
Versamento entrata risorse ISA (art. 1, co. 58)	16.200	8.900	7.800
Beni e attività culturali			
Risparmi previsti dal D.L. 95	55.585	51.405	66.670
Risparmi ridefiniti da R.T. ddl stabilità	55.600	51.400	66.700
Rimodulabili - Elenco 1 (art. 1, co. 4)	55.600	51.400	66.700
- proposta ministeriale	55.600	51.400	66.700

	SALDO NETTO DA FINANZIARE		
	2013	2014	2015
Non rimodulabili	-	-	-
<i>Salute</i>			
Risparmi previsti dal D.L. 95	64.316	61.276	79.457
Risparmi ridefiniti da R.T. ddl stabilità	64.299	61.657	79.857
Rimodulabili - Elenco 1 (art. 1, co. 4)	37.299	26.657	39.857
- proposta ministeriale	37.299	26.300	39.500
- riduzione lineare	-	357	357
Non rimodulabili (art. 1, co. 68-74)	27.000	35.000	40.000
- Assistenza sanitaria personale navigante (co. 69-71)	5.000	5.000	5.000
- Assistenza sanitaria internazionale (co. 69-71)	22.000	30.000	35.000

Articolo 1, commi 116-119

(Soppressione dell’Autorità marittima della navigazione dello Stretto)

I commi da 116 a 119 dispongono la soppressione dell’Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina.

In base al comma 117, come sostituito durante l’esame presso la Camera dei deputati, le funzioni ed i compiti già affidati all’Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina, sono attribuite alla Capitaneria di porto di Messina, che assume la denominazione “Capitaneria di porto di Messina-Autorità Marittima dello Stretto”. Il testo originario del comma 117 prevedeva, invece, il trasferimento delle funzioni, già assegnate all’Autorità marittima dello stretto, alla direzione marittima di Reggio Calabria.

Articolo 1, commi 116-119

(Soppressione dell’Autorità marittima della navigazione dello Stretto)

I **commi da 116 a 119 dell’articolo 1**, corrispondenti ai commi da 35 a 38 dell’articolo 7 del testo originario, dispongono la soppressione dell’Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina.

Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati sono stati sostituiti i commi 116 e 117. La modifica del comma 116 ha peraltro solo carattere formale.

Il **comma 116** prevede la soppressione dell’Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge di stabilità, vale a dire dal 1° gennaio 2013.

Si ricorda che Il comma 7 dell’articolo 8 del decreto-legge n. 159/2007⁶ ha istituito, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, l’area di sicurezza della navigazione dello Stretto di Messina, da individuarsi con decreto del Ministro dei trasporti, alla quale è preposta - in deroga agli artt. 16 e 17 del codice della navigazione e all’art. 14, comma 1-ter, della legge n. 84/1994⁷, i quali definiscono le rispettive competenze delle autorità portuali, dell’autorità marittima e delle aziende speciali della camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura – una istituenda Autorità marittima della navigazione dello Stretto, con sede a Messina. Alla medesima Autorità sono attribuiti compiti inerenti:

- il rilascio di autorizzazioni, concessioni ed ogni altro provvedimento in materia di sicurezza della navigazione e di misure di prevenzione come proposte dall’IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo, ora INAIL-settore navigazione⁸, che fornisce servizi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale della navigazione marittima, accerta e riscuote contributi dai datori di lavoro, ed eroga le prestazioni previdenziali per gli eventi di malattia e maternità nei confronti dello stesso personale e di quello della navigazione aerea);
- la regolazione dei servizi.

In base al comma 117, come sostituito durante l’esame presso la Camera dei deputati, le funzioni ed i compiti già affidati all’Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 128/2008, sono attribuite alla Capitaneria di porto di Messina, che assume la denominazione “Capitaneria di porto di Messina-Autorità Marittima dello Stretto”. Il testo originario del comma 117 prevedeva invece il trasferimento alla direzione marittima di Reggio Calabria delle funzioni già assegnate all’Autorità marittima dello stretto.

⁶ Recante Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale, convertito con modificazioni dalla legge n. 222/2007.

⁷ Riordino della legislazione in materia portuale.

⁸ L’articolo 7 del decreto-legge n. 78/2010 (recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010) ha stabilito la soppressione dell’IPSEMA e il trasferimento dei suoi compiti all’INAIL.

L'Autorità Marittima della navigazione dello Stretto di Messina ha attualmente un rango corrispondente, sul piano gerarchico organizzativo, a quello di Direzione Marittima e dipende dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto.

Si ricorda che in base all'articolo 2 del regolamento della navigazione marittima la direzione marittima è l'ufficio preposto alla zona marittima, mentre la capitaneria di porto è l'ufficio preposto al compartimento marittimo. In base all'articolo 16 del codice della navigazione il litorale della Repubblica è suddiviso in zone marittime le quali a loro volta sono divise in compartimenti e questi in circondari. Rispetto a questa organizzazione tuttavia, come si è visto sopra, l'area della navigazione dello Stretto rappresenta una deroga.

Si ricorda che il Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera è un Corpo della Marina Militare che svolge compiti e funzioni collegate in prevalenza con l'uso del mare per i fini civili e con dipendenza funzionale dai ministeri che si avvalgono della loro opera. Tra questi il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per le funzioni collegate all'uso del mare per attività connesse con la navigazione commerciale e da diporto. Il Corpo delle capitanerie di porto, svolge pertanto in sede decentrata le attribuzioni previste dal Codice della navigazione e dalle altre leggi speciali, nelle materie di competenza del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i servizi informativi e statistici, che esercita il relativo coordinamento funzionale tramite il Comando generale. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto svolge le funzioni di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nelle seguenti materie:

- Ricerca e soccorso in mare e nei laghi maggiori;
- Gestione operativa, a livello centrale, del sistema di controllo del traffico marittimo;
- Esercizio delle competenze in materia di sicurezza della navigazione marittima, inchieste sui sinistri marittimi e indagini sulle cause e circostanze dei sinistri marittimi a navi da carico e passeggeri, ivi compreso il supporto organizzativo alla Commissione centrale d'indagine sui sinistri marittimi;
- Rapporti con organismi nazionali ed internazionali per gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione marittima;
- Personale marittimo e relative qualifiche professionali; certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo; gestione del sistema informativo della gente di mare;
- Coordinamento delle attività, organizzazione e ispezioni relative ai servizi delle capitanerie di porto;
- Predisposizione della normativa tecnica di settore;
- Impiego del personale militare del Corpo delle capitanerie di porto;
- Vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali nei confronti di minacce.

Per quanto riguarda le funzioni ed i compiti trasferiti dal comma 117 ,si tratta in particolare delle:

- funzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 128/2008

Tale regolamento, concernente l'organizzazione e le funzioni dell'autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina, tra le altre cose individua (art. 2) le seguenti funzioni di natura tecnico-amministrativa, per i soli profili direttamente incidenti sulla sicurezza della navigazione, svolte nell'area di sicurezza dello Stretto:

- a) rilascio di concessioni, autorizzazioni ed emanazione di altri provvedimenti relativi ai servizi tecnico-nautici e relativa attività di regolamentazione;
- b) rilascio dei certificati di sicurezza di competenza - secondo la disciplina vigente - del Capo del compartimento marittimo o altra Autorità marittima per le navi che effettuano servizi di linea nell'ambito dell'area di sicurezza dello Stretto;
- c) approvazione delle tabelle d'armamento delle navi che effettuano servizio di linea tra i porti sopraindicati;
- d) inchieste sui sinistri marittimi ai sensi del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione;
- e) disciplina della navigazione in materia di sicurezza

L'articolo 3 del regolamento prevede inoltre che il reparto tecnico-operativo dell'Autorità dello Stretto sia composto di un servizio operazioni (SAR/VTS) articolato nella sezione operativa VTS e nella sezione unità navali. Esso svolge le seguenti funzioni:

- a) controllo e monitoraggio del traffico marittimo (VTS);
 - b) coordinamento ed intervento nelle operazioni di ricerca e salvataggio della vita umana nell'area SAR⁹ corrispondente all'area di sicurezza dello Stretto;
 - c) coordinamento ed intervento nell'Area di sicurezza dello Stretto in materia di lotta agli inquinamenti marini nel quadro delle pianificazioni operative ed in attuazione alle direttive impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
 - d) controllo e vigilanza sull'attuazione delle misure di sicurezza;
 - e) verifica e mantenimento dell'efficienza delle risorse strumentali assegnate per l'esercizio delle funzioni operative di controllo e monitoraggio del traffico marittimo per il perseguimento delle finalità di sicurezza preordinate.
- le funzioni in materia dell'area VTS dello Stretto di Messina istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 2 ottobre 2008
Con il citato decreto è istituita l'area VTS (*Vessel Traffic Service*) dello Stretto, vale a dire, come già sopra accennato, l'area di controllo e monitoraggio del traffico marittimo, attraverso sistemi radar.
 - le funzioni in materia di ricerca e soccorso alla vita umana in mare di cui al D.P.R. n. 662/1994

Con il citato D.P.R. è stato approvato il regolamento di attuazione della legge n. 147/1989 che ha ratificato l'adesione dell'Italia alla Convenzione internazionale di Amburgo del 1979 sulla ricerca e salvataggio marittimo.

Il **comma 118**, rimette a decreti di natura non regolamentare la definizione dell'assetto funzionale e le modalità organizzative delle restanti articolazioni del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera presenti nell'area di giurisdizione dell'Autorità dello Stretto. Tale assetto dovrà rispettare i criteri di efficienza, economicità e riduzione dei costi complessivi di funzionamento

⁹ Per area SAR si intende l'area di ricerca e recupero (Search and Rescue) come definita dalla Convenzione internazionale di Amburgo del 1979 sulla ricerca e salvataggio marittimo.

Il **comma 119** prevede in fine che all'attuazione delle disposizioni dei commi da 116 a 118 si provveda con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 2, commi 1-2

(Partecipazione italiana ai fondi multilaterali di sviluppo ed al Fondo globale per l'ambiente)

I **commi 1 e 2** riguardano la partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse finanziarie di alcuni fondi multilaterali di sviluppo, e autorizzano a tale scopo la spesa annua di 295 milioni di euro dal 2013 al 2022; questo ammontare viene parzialmente destinato a specifiche situazioni di ritardo nel contributo dell'Italia, non coperte dalle previsioni dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201(c.d. *salva-Italia*).

Articolo 2, commi 1 e 2

(Partecipazione italiana ai fondi multilaterali di sviluppo ed al Fondo globale per l'ambiente)

I **commi 1 e 2** riguardano la partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse finanziarie di alcuni fondi multilaterali di sviluppo, e autorizzano a tale scopo la spesa annua di 295 milioni di euro dal 2013 al 2022; questo ammontare viene parzialmente destinato a specifiche situazioni di ritardo nel contributo dell'Italia, non coperte dalle previsioni dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201¹⁰, convertito con modificazioni dalla legge 214 del 2011.

Il **comma 1** è specificamente dedicato ad autorizzare la spesa complessiva di 295 milioni di euro per ciascuna delle annualità del periodo 2013-2022, allo scopo di finanziare il contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale per l'ambiente (GEF).

La relazione tecnica chiarisce come gli impegni dell'Italia verso i fondi multilaterali di sviluppo alla fine del 2012 possano essere quantificati approssimativamente in 1.750 milioni di euro, 1.090 milioni come quote in arretrato. La rimanente parte, ovvero 660 milioni, si dovrà corrispondere entro il 2016, ma la maggior parte delle scadenze si verificherà tra il 2013 e il 2014.

Viene peraltro precisato che nel periodo 2013-2016 verranno erogate ai Fondi di cui appresso le rate dovute per impegni già assunti, mentre a partire dal 2017 le somme autorizzate in bilancio si utilizzeranno sia per corrispondere ad impegni già sottoscritti che per coprire impegni futuri del nostro Paese nei confronti dei fondi multilaterali di sviluppo.

Il **comma 2** stabilisce una serie di contributi dovuti dal nostro Paese a singoli fondi multilaterali di sviluppo in ordine alle ricostituzioni delle loro risorse già concluse - e dunque rispetto alle quali l'Italia è in ritardo nei pagamenti - ricostituzioni non coperte da quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 214 del 2011.

L'articolo 7 in questione ha tra l'altro stanziato fondi per la partecipazione italiana a banche e fondi internazionali, compresa la partecipazione ad aumenti di capitale, senza specifiche finalizzazioni.

In concreto, il **comma 2** stanZIA somme a favore di sei diversi fondi multilaterali di sviluppo:

- a) l'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), del gruppo della Banca mondiale, cui sono destinati 1.084.314.640 euro relativi a tre diverse

¹⁰ Recante *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*.

ricostituzioni del Fondo, ossia la quattordicesima, la quindicesima e la sedicesima. La relazione tecnica precisa che le tre ricostituzioni si sono concluse a livello negoziale rispettivamente nel 2005, 2007 e 2010. L'importo stanziato dalla lett. a) del comma 2 è teoricamente tutto in arretrato – rispetto alle conclusioni dei negoziati in seno all'IDA -, ma la quota di 413 milioni di euro dovrà essere corrisposta entro il 2014.

La Banca mondiale è stata istituita nel 1944 e rappresenta uno dei maggiori organismi internazionali preposti all'assistenza allo sviluppo. Il Gruppo comprende un nucleo centrale, formato dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (IBRD) e dall'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), la quale assiste i PVS più poveri, ossia quelli che non hanno sufficiente solidità finanziaria per accedere ai prestiti della IBRD. L'IDA ha raggiunto nel 2010 un volume di risorse impegnate pari a 14,5 miliardi di dollari, di cui 2,7 miliardi a dono, ripartiti su 190 operazioni. La maggior parte delle risorse, pari al 49%, è andata all'Africa, e subito dopo al sud-est asiatico. Oltre che con prestiti e doni, l'IDA interviene nei paesi più poveri attraverso due iniziative: l'HIPC (*Heavily Indebted Poor Countries*) che prevede la riduzione del debito nei paesi più poveri e indebitati fino ad un livello sostenibile e la MDRI (*Multilateral Debt Relief Initiative*) che cancella totalmente il debito contratto con l'IDA e altri Fondi al raggiungimento del c.d. "completion point".

b) il Fondo globale per l'ambiente (GEF), anch'esso collegato alla Banca mondiale, cui sono destinati 155.990.000 euro relativi alla quarta e alla quinta ricostituzione del Fondo. La relazione tecnica precisa che le due ricostituzioni si sono concluse a livello negoziale rispettivamente nel 2006 e nel 2010. L'importo stanziato dalla lett. b) del comma 2 è teoricamente tutto in arretrato – rispetto alle conclusioni dei negoziati in seno al GEF -, ma la quota di 46 milioni di euro dovrà essere corrisposta entro il 2014.

Il Fondo Globale per l'ambiente, amministrato dalla Banca mondiale, è il più grande finanziatore di progetti per la tutela dell'ambiente. Il Fondo ha il compito di assistere i PVS attraverso contributi a progetti per uno sviluppo sostenibile. Nel 2010 il GEF ha finanziato 202 progetti per un ammontare di 552,4 milioni di dollari, che hanno generato cofinanziamenti per ulteriori 2,5 miliardi di dollari. L'Italia è stata fra i più forti sostenitori del GEF fin dalla sua adesione (nel 1994) e la sua quota di contribuzione si è mantenuta stabile negli anni intorno al 4,39% del capitale sottoscritto. Sono terminati nel maggio 2010 i negoziati per la V ricostituzione del Fondo (2010-2014): con 3,5 miliardi di nuovi contributi, l'ammontare totale di risorse per il GEF è salito a 4,25 miliardi di dollari. L'Italia ha annunciato un contributo di 92 milioni di dollari che, seppure lievemente superiore al precedente, fa scendere la sua quota di partecipazione al 3,64%.

c) il Fondo africano di sviluppo (AfDF), cui sono destinati 319.794.689 euro relativi alla undicesima e dodicesima ricostituzione del Fondo. La relazione tecnica precisa che le due ricostituzioni si sono concluse a livello negoziale rispettivamente nel 2007 e nel 2010. L'importo stanziato dalla lett. c) del comma 2 è teoricamente tutto in arretrato – rispetto alle conclusioni dei negoziati in seno al AfDF -, ma la quota di 72,7 milioni di euro dovrà essere corrisposta entro il 2013.

La Banca Africana (AfDB), nata nel 1964, opera attraverso prestiti a valere sul capitale ordinario a condizioni quasi di mercato. Il Fondo africano di sviluppo (AfDF) è stato creato nel 1972 al fine di ridurre la povertà nella regione africana tramite il miglioramento della produttività, la crescita economica e lo sviluppo del capitale umano. Analogamente a quanto avviene per l'IDA, l'AfDF è lo sportello della Banca africana che finanzia a condizioni agevolate progetti a favore dei Paesi più poveri (quasi tutti nell'Africa sub-sahariana) che non hanno la possibilità di accedere ai prestiti ordinari della Banca. Oltre ai prestiti, il Fondo concede poi risorse a dono, che finanziano operazioni di assistenza tecnica, interventi nel settore sociale e nei Paesi che escono da conflitti armati. Le risorse dell'AfDF provengono dai contributi dei Paesi donatori, appartenenti per la maggior parte all'OCSE. Nel 2010 il Fondo ha approvato operazioni per 1,46 miliardi di unità di conto, in diminuzione rispetto ai 2,43 miliardi del 2009.

d) il Fondo asiatico di sviluppo (AsDF), cui sono destinati 127.571.798 euro relativi alla nona (AsDF X) e alla decima (AsDF XI) ricostituzione del Fondo¹¹. La relazione tecnica precisa che le due ricostituzioni si sono concluse a livello negoziale rispettivamente nel 2008 e nel 2012. L'importo stanziato dalla lett. d) del comma 2 è in arretrato per una quota pari a 59,6 milioni di euro.

La Banca asiatica di sviluppo (AsDB), con sede a Manila, è un'istituzione finanziaria che ha la missione di assistere i paesi membri in via di sviluppo dell'Asia e del Pacifico. Nel 1974 è stato creato il Fondo asiatico di sviluppo (AsDF), che interviene nei paesi più poveri della regione, con risorse a dono e prestiti a condizioni agevolate. Vi sono inoltre altri sei fondi speciali e un organo ausiliario; il principale è il Fondo Speciale per l'Assistenza Tecnica, gli altri sono: il Fondo speciale per il Giappone, il Fondo per la risposta ai disastri nel Pacifico asiatico (il Fondo *tsunami*), il Fondo per il terremoto in Pakistan, il Fondo per la cooperazione e l'integrazione regionale ed il Fondo per il cambiamento climatico. L'organo ausiliario è l'Istituto per la Banca asiatica di sviluppo, con sede a Tokio, con compiti ausiliari nella messa a punto di strategie soprattutto rivolte al settore sociale ed alla formazione.

e) il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD), Agenzia specializzata del sistema dell'ONU - insieme alla FAO ed al PAM (Programma alimentare mondiale) fa parte del "polo romano" delle Nazioni Unite - cui sono destinati 58 milioni di euro relativi alla nona ricostituzione del Fondo. La relazione tecnica precisa che l'Italia intende confermarsi, anche in considerazione della sede dell'IFAD nel nostro Paese, quale secondo contributore del Fondo (dopo gli USA): la somma di 58 milioni sarà erogata dal 2013 al 2015.

L'IFAD è un'istituzione finanziaria al servizio della "povertà rurale", con finalità di credito nei progetti di sviluppo agricolo a condizioni altamente agevolate e si basa su risorse fornite da donatori bilaterali e multilaterali, ma anche in parte dagli stessi paesi beneficiari. Attualmente sono membri dell'IFAD 168 paesi, suddivisi in tre "liste" a seconda che siano membri dell'OCSE, dell'OPEC o paesi in via di sviluppo. Nel corso

¹¹ Giova ricordare che la numerazione dei negoziati di ricostituzione del Fondo in esame parte da zero, pertanto la nona ricostituzione corrisponde all'AsDF X e così via.

del 2010 l'IFAD ha approvato nuovi prestiti e doni per 854,8 milioni di dollari, rispetto al 712,2 del 2009.

f) il Fondo speciale per lo sviluppo (SDF) della Banca di sviluppo dei Caraibi, cui sono destinati 4.753.000 euro relativi alla settima ricostituzione del Fondo. La relazione tecnica precisa che gli impegni dell'Italia nei confronti del SDF, pari a 4,8 milioni di euro nel periodo 2009-2012, sono da considerare già scaduti, e la norma in commento dovrebbe render possibile il pagamento entro il 2013.

La Banca di sviluppo dei Caraibi (CDB) è un'istituzione finanziaria regionale operativa dal 1970, con sede nell'isola di Barbados. Scopo della Banca è di contribuire alla crescita economica e allo sviluppo sostenibile dei paesi membri della regione caraibica e di promuovere la cooperazione economica e l'integrazione regionale, con particolare attenzione agli stati meno sviluppati. La Banca conta 26 paesi membri e l'Italia è uno dei cinque membri non regionali. La Banca fornisce assistenza altamente agevolata ai paesi più poveri tra i suoi membri tramite il Fondo Speciale di Sviluppo. I Paesi membri della Banca contribuiscono al Fondo in maniera proporzionata alla loro partecipazione alla Banca stessa; del Fondo fanno parte anche paesi non membri della Banca. I maggiori contributori del Fondo sono i membri non regionali (Italia, Francia, Germania, Canada e Cina).

Articolo 2, commi 6-10

(Autorizzazione di spesa per il sistema Mo.SE. e finanziamento degli interventi per la salvaguardia di Venezia)

Il comma 6, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, autorizza finanziamenti per la realizzazione del sistema Mo.S.E. (Modulo sperimentale elettromeccanico).

Il comma 7, introdotto dalla Camera dei deputati, finanzia gli interventi urbanistici per Venezia.

Il comma 8, introdotto dalla Camera dei deputati, finanzia la realizzazione della piattaforma d'altura davanti al Porto di Venezia.

Il comma 9, introdotto dalla Camera dei deputati, modifica la denominazione del Fondo per le infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico, al fine di ricomprendere anche gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia aventi contenuto prettamente urbanistico (acquisizione di aree, restauro di immobili, opere di urbanizzazione).

Il comma 10, introdotto dalla Camera dei deputati, quantifica in 50 milioni di euro, a valere sulle risorse stanziato per il 2012, la quota del Fondo di cui al comma 9 destinata al finanziamento degli interventi di competenza dei comuni di Venezia (e Cavallino Treporti) e Chioggia.

Articolo 2, commi 6-10

(Autorizzazione di spesa per il sistema Mo.SE. e finanziamento degli interventi per la salvaguardia di Venezia)

L'articolo 2, comma 6, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, autorizza finanziamenti per la realizzazione del sistema Mo.S.E. (Modulo sperimentale elettromeccanico).

Il comma 7, introdotto dalla Camera dei deputati, finanzia gli interventi urbanistici per Venezia.

Il comma 8, introdotto dalla Camera dei deputati, finanzia la realizzazione della piattaforma d'altura davanti al Porto di Venezia.

Il comma 9, introdotto dalla Camera dei deputati, modifica la denominazione del Fondo per le infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico, al fine di ricomprendere anche gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia aventi contenuto prettamente urbanistico (acquisizione di aree, restauro di immobili, opere di urbanizzazione).

Il comma 10, introdotto dalla Camera dei deputati, quantifica in 50 milioni di euro, a valere sulle risorse stanziato per il 2012, la quota del Fondo di cui al comma 9 destinata al finanziamento degli interventi di competenza dei comuni di Venezia (e Cavallino Treporti) e Chioggia.

L'articolo 2, comma 6, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, reca disposizioni per la realizzazione del sistema Mo.S.E. (Modulo sperimentale elettromeccanico) ed autorizza la spesa complessiva di 1.150 milioni di euro nel periodo 2013-2016, così ripartiti: 45 milioni per l'anno 2013 (rispetto ai 50 inizialmente previsti dal ddl); 400 milioni per il 2014, 305 milioni per il 2015 (rispetto ai 400 previsti dal testo iniziale) e 400 milioni per il 2016.

L'articolo 34, comma 2, del decreto-legge 179/2012¹² assegna parte dell'Arsenale di Venezia alle esigenze del Centro operativo di gestione del sistema di regolazione delle maree – Mo.S.E.

¹² Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" in corso di esame presso il Senato della Repubblica (Atto n. 3533).

Il progetto per la Salvaguardia della Laguna e della città di Venezia - Sistema Mo.S.E.

I lavori sono iniziati nel 2003 e, al 2011, sono avanzati per il 25%, mentre la fine era, allora, prevista per il 2014.

Il progetto si compone di 2 opere così distinte:

- progettazione e realizzazione opere di regolazione delle maree e opere complementari e connesse;
- progettazione e realizzazione degli interventi di cui all'art. 6 della legge 798/84.

Il progetto definitivo del Sistema Mo.S.E. comprende tutte le opere previste nell'ambito del Piano per la salvaguardia di Venezia che devono essere realizzate alle bocche di porto e che sono state giudicate essenziali per difendere i centri abitati sia dagli allagamenti più frequenti che da quelli eccezionali. Le opere consistono in:

- 1) quattro barriere mobili da realizzare alle bocche lagunari di Lido, Malamocco e Chioggia per la regolazione delle maree. Si tratta complessivamente di 78 paratoie di cui 18 alla bocca di Chioggia, 19 alla bocca di Malamocco e 41 alla bocca Lido;
- 2) conche di navigazione per assicurare, anche ad opere mobili sollevate, il transito delle navi alla bocca di Malamocco e il transito dei mezzi di sicurezza e delle piccole imbarcazioni attraverso ciascuna bocca. La conca di navigazione a Malamocco è progettata con 370 m. di lunghezza e 48 di larghezza;
- 3) opere complementari per aumentare le capacità dissipative nei canali alle bocche di porto. Si tratta:
 - a. della scogliera di Chioggia (1,300 m. lunghezza e 3/4 m quale quota di sommità);
 - b. della scogliera di Malamocco (1.000 m. lunghezza e 4 m quale quota di sommità);
 - c. della scogliera di Lido (650 m. lunghezza e 2,5 m quale quota di sommità).

All'intervento MO.S.E. si aggiunge un'altra serie di opere, riguardanti la realizzazione degli interventi di cui all'art. 6, lettere a), b) e c) della legge 798/1984, compresi in piani-programmi approvati dal Comitato previsto dall'art. 4 della stessa legge. I Comuni coinvolti sono Venezia, Chioggia e Cavallino Treporti.

Dalla rilevazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sullo stato di attuazione delle opere comprese nel Piano delle infrastrutture strategiche, che si basa sui dati comunicati aggiornati al 31 maggio 2011, risulta un avanzamento dei lavori del 52%. L'ultimazione è prevista per dicembre 2014.

La delibera del CIPE n. 87/2011 (pubblicata sulla G.U. del 30 aprile 2012) ha autorizzato l'utilizzo dell'incremento del capitale mutuato a valere sui residui limiti di impegno di cui alle delibere CIPE n. 40/2004 e n. 75/2004, per un importo massimo di 36,7 milioni di euro, e sono stati assegnati 600 milioni di euro al Consorzio Venezia Nuova, a valere sulle risorse del Fondo per le infrastrutture ferroviarie, stradali e relative ad opere di interesse strategico di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge 98/2011, e successive modificazioni, secondo la seguente scansione temporale: 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2012 al 2015 e 200 milioni per l'anno 2016.

Nell'aggiornamento del Programma presentato al Parlamento - in data 1° ottobre 2012 - in allegato alla Nota di aggiornamento del DEF 2012 (Doc. LVII, n. 5-bis,

Allegato II), e precisamente nella Tabella 0, i cui dati sono aggiornati al mese di giugno 2012, prevede un costo totale dell'opera di 5.493,16 milioni di euro, di cui 4.258,89 disponibili. Pertanto il fabbisogno residuo sarebbe pari a 1.234,27, che quindi risulterebbe quasi interamente coperto dallo stanziamento recato dal comma in esame.

Il comma 7, introdotto dalla Camera dei deputati, reca una norma finalizzata a consentire il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 5 e 6 della L. 798/1984 (“Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia”).

Si tratta dei seguenti interventi, di competenza regionale o comunale:

- opere di approvvigionamento idrico, igienico-sanitario e impianti di depurazione;
- opere di ristrutturazione dell'ospedale civile dei SS. Giovanni e Paolo;
- acquisizione e restauro e risanamento conservativo di immobili da destinare alla residenza, nonché ad attività sociali e culturali, produttive, artigianali e commerciali essenziali per il mantenimento delle caratteristiche socio-economiche degli insediamenti urbani lagunari, compresi quelli finalizzati all'apprestamento di sedi sostitutive necessarie in conseguenza di altri interventi di restauro e risanamento;
- opere di urbanizzazione primaria nonché per la sistemazione di ponti, canali e fondamenta sui canali di competenza comunale;
- assegnazione da parte dei comuni di Venezia e Chioggia di contributi per l'esecuzione di opere di restauro e risanamento conservativo del patrimonio immobiliare privato;
- acquisizione di aree da destinare ad insediamenti produttivi e per la urbanizzazione primaria e secondaria delle stesse nell'ambito dell'intero territorio comunale.

Per il finanziamento di tali interventi il comma in esame destina, a decorrere dal 2014, una quota pari al 5% delle risorse di cui al comma precedente, ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino Treporti, previa ripartizione del Comitato di indirizzo coordinamento e controllo di cui all'art. 4 della L. 798/1984.

Si rileva che nelle disposizioni richiamate dalla L. 798/1984 si fa riferimento ai soli comuni di Venezia e Chioggia, poiché il comune di Cavallino Treporti è stato istituito successivamente, con la L.R. 29 marzo 1999, n. 11, incorporando da Venezia il territorio dell'ex quartiere 9 "Cavallino-Treporti", in seguito all'esito di apposito referendum tenutosi in data 13 dicembre 1998. Pur non indicato dall'art. 6 della L. 798/1984, il comune di Cavallino Treporti è ovviamente incluso nell'ambito di applicazione dato che, all'atto dell'entrata in vigore della norma, faceva parte del comune di Venezia.

Il comma 8, introdotto dalla Camera dei deputati, al fine di consentire il finanziamento delle attività finalizzate alla realizzazione di una piattaforma d'altura davanti al Porto di Venezia, autorizza il trasferimento all'Autorità Portuale di Venezia di 5 milioni di euro per il 2013 e di 95 milioni di euro per il 2015.

Nel sito web del Porto di Venezia si legge che la citata piattaforma d'altura sarà realizzata a circa 8 miglia nautiche al largo della bocca di porto di Malamocco, e consentirà “alle più grandi navi di oggi e di domani di toccare il porto di Venezia senza scavare ulteriormente i canali lagunari” nonché di “aumentare la sicurezza della navigazione all'interno della laguna”. Inoltre il terminal “sarà collegato agli impianti

della costa attraverso un oleodotto. In questo modo le navi petroliere saranno estromesse dalla laguna, attuando quanto previsto dalla legislazione speciale per Venezia”¹³.

Si fa notare che l’opera risulta inclusa nel Programma delle Infrastrutture Strategiche (PIS) di cui alla L. 443/2001 (c.d. legge obiettivo). Essa infatti è ricompresa nell’elenco delle opere recato dal 10° Allegato Infrastrutture (Tabella 0) presentato, nell’ottobre 2012, in allegato alla Nota di aggiornamento del DEF 2012.

Secondo quanto riportato nel citato allegato, il costo dell’opera (indicata come “Hub portuale di Venezia: porto di altura ed allacci”) risulta essere di 2.467 milioni di euro, di cui 1.732 milioni già disponibili e 735 ancora da reperire. Quanto allo stato di attuazione dell’opera, nell’allegato viene indicata la fase della progettazione preliminare.

Il comma 9, introdotto dalla Camera dei deputati, modifica la denominazione del Fondo per le infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico (istituito dall’art. 32, comma 1, del D.L. 98/2011), al fine di ricomprendere anche gli interventi di cui all’art. 6 della L. 798/1984, vale a dire gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia aventi contenuto prettamente urbanistico (acquisizione di aree, restauro di immobili, opere di urbanizzazione).

Il comma 10, introdotto dalla Camera dei deputati, quantifica in 50 milioni di euro, a valere sulle risorse stanziare per il 2012, la quota del Fondo di cui al comma 9 destinata al finanziamento degli interventi di competenza dei comuni di Venezia (e Cavallino Treporti) e Chioggia di cui all’articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798.

Lo stesso comma prevede l’emanazione di apposita delibera del CIPE di assegnazione dei fondi e conseguente rideterminazione delle precedenti assegnazioni.

Nella seduta del 26 ottobre 2012 il CIPE ha approvato una delibera che provvede a rimodulare il Fondo di cui trattasi, le cui risorse erano state in gran parte precedentemente assegnate con una serie di delibere emanate nel corso del 2011 e del 2012, al fine - dichiarato nel comunicato emanato dal medesimo Comitato - di “coprire i tagli per 537,8 milioni di euro previsti da recenti disposizioni legislative”.

Il Fondo per le infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico (istituito dall’art. 32, comma 1, del D.L. 98/2011) è esposto nella Tabella E del disegno di legge di stabilità in esame.

¹³ Ulteriori notizie ed elaborati grafici relativi all’opera sono disponibili sul sito del Magistrato alle Acque di Venezia al link www.salve.it/it/soluzioni/ambiente/f_rischiinter.htm.

Articolo 2, comma 12

(Risorse al Fondo sviluppo e coesione per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con Stretto di Messina S.p.A)

Il **comma 12, modificato dalla Camera dei deputati**, assegna, per il 2013, una dotazione finanziaria aggiuntiva di 250 milioni di euro al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), destinata all'attuazione delle misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A. La Camera dei deputati ha, inoltre, introdotto la previsione che destina alle stesse finalità ulteriori risorse fino a un importo massimo di 50 milioni di euro a valere sulle somme rivenienti da revoche relative a finanziamenti per la realizzazione di opere infrastrutturali comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche.

Articolo 2, comma 12

(Risorse al Fondo sviluppo e coesione per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con Stretto di Messina S.p.A)

L'articolo 2, comma 12, modificato dalla Camera dei deputati, assegna, per il 2013, una dotazione finanziaria aggiuntiva di 250 milioni di euro al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), destinata all'attuazione delle misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A.

La norma in commento prevedeva, nel testo iniziale, uno stanziamento di 300 milioni genericamente destinato a far fronte agli oneri derivanti da transazioni relative alla realizzazione di opere pubbliche di interesse nazionale, ma la relazione illustrativa precisava trattarsi, in particolare, delle penalità contrattuali per la mancata realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.

La Camera dei deputati ha ridotto lo stanziamento di 10 milioni che sono stati destinati alle finalità indicate dal nuovo comma 13 dell'articolo 2 (contributo ai comuni delle zone colpite dal terremoto del Belice, anche al fine di definire i contenziosi in atto) e un'ulteriore riduzione di 40 milioni che sono stati destinati, ai sensi del nuovo comma 35 dell'articolo 2, al Fondo per la protezione civile per interventi in conto capitale da realizzare in determinati territori colpiti da eccezionali avversità atmosferiche ed eventi alluvionali.

La Camera dei deputati ha, inoltre, introdotto la previsione che destina alle stesse finalità di ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A., ulteriori risorse fino a un importo massimo di 50 milioni di euro a valere sulle somme rivenienti da revoche relative a finanziamenti per la realizzazione di opere infrastrutturali comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche (di cui all'articolo 32, commi 2-4, D.L. n. 98/2011).

Il collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e Continente

Il progetto prevede un ponte sospeso a campata centrale unica di lunghezza pari a 3.300 ml, con un impalcato di complessivi 3.666 ml, campate laterali comprese, e una larghezza di 60 ml. La sezione stradale dell'impalcato è composta da tre corsie per ogni carreggiata (due di marcia ed una di emergenza), ciascuna di 3,75 ml, mentre la sezione ferroviaria comprende due binari con due marciapiedi laterali pedonabili. Nel progetto sono comprese le opere di raccordo stradale e ferroviario sui versanti calabrese e siciliano (circa 40 km), in massima parte in galleria, per assicurare il collegamento del ponte al nuovo tracciato dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria ed alla prevista linea ferroviaria AV/AC Napoli-Reggio Calabria, da un lato, e alle tratte autostradali Messina-Catania e Messina-Palermo nonché alla prevista nuova stazione ferroviaria di Messina, dall'altro.

La legge n. 1158/1971 disciplina il collegamento stabile viario e ferroviario fra la Sicilia e il Continente. Nel 1985 la Società Stretto di Messina viene riconosciuta quale concessionaria per lo studio, la progettazione, la costruzione e la gestione dell'opera per il collegamento stabile tra Sicilia e Continente e nel 1992 presenta il progetto di massima per la realizzazione dell'opera. Nel 1997 il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici approva il progetto presentato nel 1992 (voto n. 220 del 10 ottobre) mentre nel 1999 il CIPE, con delibera n. 33 del 19 febbraio, prende atto della necessità di procedere ad ulteriori valutazioni sul progetto presentato dalla società "Stretto di Messina" e dispone approfondimenti da parte di Advisors.

Nella delibera CIPE 121/2001 l'opera "Ponte sullo Stretto di Messina" viene inclusa come opera già avviata con legge propria, di cui si conferma il carattere di rilevanza nazionale. Il costo previsto è di 4.957,99 Meuro e la previsione di spesa nel triennio 2002-2004 di 305 Meuro. Il decreto legislativo 190/2002 stabilisce le procedure per l'approvazione dei progetti e individua nella Società Stretto di Messina Spa il soggetto aggiudicatore. Nel 2003 la Commissione VIA del Ministero dell'ambiente esprime parere favorevole sullo studio integrato dell'ambiente (SIA) e il Gruppo di Alto Livello per la rete di trasporto transeuropea (TEN-T) include il ponte sullo Stretto tra i 18 progetti prioritari a livello europeo da rendere operativi entro il 2020. I Ministeri dell'ambiente e per i beni culturali e le Regioni Calabria e Sicilia esprimono parere favorevole con raccomandazioni e prescrizioni. Il 31 luglio il MIT trasmette al CIPE la relazione istruttoria sul progetto preliminare. Il CIPE, con delibera n. 66 del 1° agosto 2003, approva il progetto preliminare del ponte sullo Stretto e dei suoi collegamenti, determinando l'accertamento della compatibilità ambientale dell'opera ed il perfezionamento, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, dell'Intesa Stato - regione sulla sua localizzazione. Il costo previsto è di 4.684,3 Meuro a valori 2002. In novembre viene firmato l'Accordo di Programma tra il MIT, il Ministero dell'Economia, le Regioni Calabria e Sicilia, RFI, ANAS e Società Stretto di Messina Spa. A dicembre, il Consiglio dei Ministri dei trasporti europei approva la proposta della Commissione UE del 1° ottobre di revisione delle Reti TEN, che prevede anche la realizzazione del ponte sullo Stretto.

A gennaio 2004 sono approvati la Convenzione e l'allegato Piano Finanziario. Il MIT e la Società Stretto di Messina stipulano l'Atto Aggiuntivo alla nuova Convenzione relativo alle modalità di approvazione dei futuri aggiornamenti del piano finanziario. Viene pubblicato il bando di gara della Stretto di Messina Spa per la selezione del General Contractor al quale affidare la progettazione definitiva e la realizzazione dell'opera. Nella relazione presentata al Parlamento dalla Struttura tecnica del

Ministero, in data 30 dicembre, si riporta che il 40% del costo totale è a carico della Società Stretto di Messina (aumento di capitale), il restante 60% da reperire sui mercati internazionali senza garanzie dello Stato.

Il 12 ottobre 2005 la gara viene aggiudicata in via provvisoria alla cordata guidata da Impregilo Spa con Sacyr S.A, Società Italiana per Condotte d'Acqua Spa, C.M.C. Cooperativa Muratori & Cementisti, Ishikawajima-Harima Heavy Industries CO Ltd - A.C.I. Scpa, Consorzio Stabile. L'inizio dei lavori è previsto per il 2006 ed avrà una durata di sei anni. Il 24 novembre il Consiglio di Amministrazione della Stretto di Messina Spa delibera l'aggiudicazione definitiva della gara per il General Contractor al raggruppamento guidato da Impregilo.

Il 16 gennaio 2006 viene firmato il contratto con Parsons Transportation Group per l'affidamento dei servizi di project management consulting, riguardanti le attività di controllo e verifica della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione del ponte sullo Stretto e dei suoi collegamenti stradali e ferroviari. Il 26 marzo viene sottoscritto il contratto tra la Stretto di Messina Spa e la Società Impregilo, capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo d'impresе (RTI), per l'affidamento a Contraente generale della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina e dei suoi collegamenti stradali e ferroviari. Il contratto è del valore di 3,9 miliardi di euro e prevede dieci mesi per la progettazione definitiva ed esecutiva e 5 anni per la realizzazione dell'opera. L'art. 2, comma 91, del decreto-legge 262/2006 modifica la composizione del capitale sociale di Stretto di Messina Spa e autorizza la società a svolgere all'estero, quale impresa di diritto comune ed anche attraverso società partecipate, attività di individuazione, progettazione, promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture trasportistiche e di opere connesse.

A partire dal 1° ottobre 2007 la società Stretto di Messina Spa è controllata da ANAS che ha una partecipazione al capitale sociale dell'81,848%, nell'ambito di una compagine azionaria che vede RFI con il 13% e le Regioni Calabria e Siciliana con una partecipazione pari al 2,6% ciascuno.

Il CIPE, con delibera n. 91 del 30 settembre 2008, prende atto dell'imminente scadenza (5 novembre 2008) del termine quinquennale di efficacia del vincolo preordinato all'esproprio derivante dalla delibera n. 66/2003 e dell'impossibilità di approvare entro tale termine il progetto definitivo dell'opera. Delibera quindi che venga reiterato il vincolo preordinato all'esproprio sugli immobili interessati dalla realizzazione del "Ponte sullo Stretto di Messina", il cui progetto preliminare è stato approvato con delibera 1 agosto 2003, n. 66.

L'opera è contemplata dalla delibera CIPE n. 10/2009 di ricognizione sullo stato di attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche. Il decreto legge 78/2009 assegna alla Società "Stretto di Messina Spa" un contributo in conto impianti di 1.300 Meuro a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture, in sostituzione dei fondi della Società Fintecna, ex azionista di maggioranza della Stretto di Messina e demanda al CIPE di determinare le quote annuali del contributo. Viene prevista la nomina di un Commissario straordinario, fissando in 60 giorni la durata dell'incarico. Con DPCM 6 agosto 2009, il Commissario straordinario viene individuato nella persona dell'Amministratore delegato della "Stretto di Messina Spa", dott. Piero Ciucci.

Il CIPE, con delibera 77/2009, attribuisce alla "Stretto di Messina Spa" la responsabilità della realizzazione della "variante di Cannitello", in modo da assicurarne la coerenza con gli altri interventi da eseguire nel territorio calabrese. Nella seduta del 21 settembre 2009, il consiglio d'amministrazione della "Stretto di Messina Spa"

approva lo schema di atto aggiuntivo alla convenzione di concessione e il piano economico finanziario (PEF) aggiornato. Il 25 settembre 2009 viene firmato l'accordo tra la Società Stretto di Messina e il Contraente Generale Eurolink, finalizzato al riavvio delle attività. Nella stessa data viene sottoscritta l'intesa tra la Stretto di Messina e il Project Management Consultant, la statunitense Parsons Transportation Group. Il Commissario straordinario trasmette al CIPE gli accordi sottoscritti dalla Stretto di Messina con il Contraente Generale Eurolink e con il Project Management Consultant, il PEF aggiornato e il piano a valori costanti, allegato alla convenzione di concessione. Il Commissario sottolinea la necessità di procedere alla revisione dell'Accordo di Programma sottoscritto il 27 novembre 2003. Il 2 ottobre 2009 ha inizio l'attività di Eurolink inerente le attività propedeutiche alla realizzazione dell'opera; l'8 ottobre viene dato l'avvio alle attività di Parsons e il 28 ottobre 2009 avvia le attività anche il Monitore Ambientale. Il CIPE, con delibera n. 102/2009 prende atto della relazione del Commissario straordinario relativa alla rimozione degli ostacoli che si frappongono al riavvio delle attività di realizzazione del "Ponte sullo Stretto di Messina" e del PEF approvato dal CdA della Società "Stretto di Messina Spa" e delibera la prima quota annua del contributo in conto impianti di 1,3 miliardi di euro, determinata in 12,7 Meuro e imputata sulle disponibilità del Fondo infrastrutture. L'11 novembre 2009, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge 78/2009 e dell'art. 20 del decreto-legge 185/2008, viene nuovamente nominato commissario straordinario Pietro Ciucci: per rimuovere gli ostacoli frapposti al riavvio delle attività, anche mediante l'adeguamento dei contratti stipulati con il contraente generale e con la società affidataria dei servizi di controllo e verifica della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione dell'opera, e la conseguente approvazione delle eventuali modifiche del piano economico-finanziario. La nomina ha durata triennale. Il 30 novembre 2009 è stipulata la convenzione aggiornata, comprendente il Piano finanziario, tra il MIT e la società Stretto di Messina. Il CIPE, nella seduta del 17 dicembre, assegna 213 Meuro ad ANAS e 117 Meuro a RFI quali quote partecipative all'aumento di capitale della Società Stretto di Messina Spa, nonché 7 Meuro per il finanziamento della variante di Cannitello, opera complementare alla realizzazione del Ponte. Il 21 dicembre 2009 l'Assemblea straordinaria degli azionisti della Stretto di Messina approva l'aumento di capitale di 900 Meuro da eseguire in 5 anni, in relazione ai fabbisogni conseguenti ai lavori di realizzazione del Ponte. In particolare ANAS si impegna ad intervenire con 683 Meuro (di cui 470 assegnati dalla legge finanziaria 2010 e 213 con Delibera CIPE del 17 dicembre 2009), RFI partecipa con 117 Meuro (13%). La Regione Siciliana, nell'impegnarsi a sottoscrivere la propria quota di competenza pari a 23 Meuro (2,6%), dichiara la disponibilità ad intervenire fino all'importo massimo di 100 milioni. Il 22 dicembre 2009, con apposita norma contenuta nella legge finanziaria per il 2010, viene approvata la Convenzione stipulata tra la Stretto di Messina ed il Ministero delle infrastrutture (legge 192/2009 articolo 2, comma 205). Il 24 dicembre 2009 vengono iniziati i lavori per la realizzazione della variante ferroviaria di Cannitello, propedeutici alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. La legge finanziaria per il 2010 (legge 192/2009, art. 2, comma 204) autorizza per l'anno 2012 la spesa di 470 milioni di euro per un ulteriore aumento del capitale della società per lo studio, la progettazione, la gestione e l'esercizio del solo collegamento viario, a valere Fondo grandi eventi di cui all'articolo 7-*quinques*, comma 1, del decreto-legge 5/2009. Il 29 dicembre 2009 la Corte dei Conti approva la relazione concernente: "Esiti dei finanziamenti per il ponte sullo Stretto di Messina". La Corte

ritiene opportuna una attenta valutazione di:

- a) fattibilità tecnica;
- b) attualizzazione delle stime di traffico;
- c) compatibilità ambientale;
- d) completezza delle modalità di imputazione nel bilancio dello Stato delle somme, già destinate all'intervento per il Ponte sullo stretto di Messina e successivamente oggetto di riutilizzazione.

Il 1° aprile 2010 il General Contractor Eurolink avvia la progettazione definitiva delle opere a terra. Il 3 febbraio 2010 il Commissario comunica che sono state avviate le indagini geognostiche che dureranno fino ad aprile 2010 e il monitoraggio ambientale ante operam, che avrà una durata di almeno 12 mesi. Tra maggio e giugno 2010 sono avviate indagini di campo, l'aggiornamento del SIA, il monitoraggio ambientale, territoriale e sociale e prove aerodinamiche per il Ponte nelle gallerie del vento di Milano, Copenaghen e Ottawa. A settembre 2010 viene siglato il protocollo d'intesa tra le Università degli Studi di Messina e quella degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, la Società Stretto di Messina, il Contraente generale Eurolink, il Project management Consultant Parsons Transportation Group e Sviluppo Italia Sicilia, finalizzato a creare opportune forme di collaborazione per l'intera durata della realizzazione dell'opera.

Nell'Allegato Infrastrutture alla Decisione di finanza pubblica 2011-2013 l'opera " Ponte Stretto di Messina – Collegamento stabile stradale e ferroviario tra la Sicilia ed il Continente" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche – Aggiornamento 2010"; "2: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere da avviare entro il 2013 "; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2010".

Nella Seduta del 4 novembre 2010 la Conferenza Unificata Stato-Regioni sancisce l'accordo sull'Allegato Infrastrutture.

A novembre sono completate le attività operative da parte del Contraente generale, del Monitore Ambientale e del Project Management Consultant, per l'esecuzione delle indagini topografiche e geognostiche, nonché nelle attività di monitoraggio *ante operam* e nel relativo controllo dei vari lavori. Il 20 dicembre 2010 il Contraente generale Eurolink invia alla Società Stretto di Messina il progetto definitivo del ponte e degli oltre 40 km di raccordi stradali e ferroviari. Il progetto definitivo comprende anche la progettazione svolta dall'architetto Daniel Libeskind per alcune principali opere connesse alla realizzazione del Ponte.

Tra il 21 marzo e il 10 maggio 2011 la Società Stretto di Messina e il Contraente generale Eurolink firmano accordi procedimentali per la gestione dei siti di conferimento delle terre con il Comune di Melicuccà sul lato calabro e con i Comuni di Messina, Torregrotta, Valdina e Venetico su lato siciliano. Viene inoltre firmato un accordo con la Coldiretti, Unione Piccoli Proprietari Immobiliari, Associazione Sindacale Piccola Proprietà Immobiliare territoriale, per la definizione delle procedure espropriative.

Nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2012-2014 l'opera " Ponte Stretto di Messina - Collegamento stabile stradale e ferroviario tra la Sicilia ed il Continente" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento aprile 2011"; "2: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere da avviare entro il 2013 "; "5: Stato

attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2011 (marzo)". L'opera è inoltre identificata tra quelle che confluiranno nel Piano Nazionale per il Sud.

Il 6 maggio 2011 ANAS comunica che “è in fase conclusiva il processo di verifica del progetto definitivo, strutturato dalla Società con il coinvolgimento di Parsons Transportation Group Inc, che assicura un controllo tecnico terzo e indipendente della progettazione del Ponte, del validatore Rina Check Srl e del Comitato scientifico; dalla verifica, ormai conclusa, risulta che il costo dell'opera (ponte piu' 40 km di raccordi stradali e ferroviari) è in linea con l'ammontare previsto nel progetto preliminare approvato dal Cipe nel 2003 e aggiornato a 6,3 miliardi di euro nel piano finanziario approvato e ancora attualmente in vigore”.

Dalla rilevazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal responsabile unico del procedimento (RUP) al 31 maggio 2011, risulta completata la progettazione definitiva ed in fase di elaborazione il Piano economico finanziario. L'avvio dei lavori è programmato per aprile 2012 e l'ultimazione per giugno 2018.

La tabella E della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità per il 2012) ha, tra l'altro, integralmente ridotto le risorse di cui art. 2, comma 204, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010), pari a 470 milioni di euro per l'anno 2012, quale contributo alla società ANAS Spa per la sottoscrizione e l'esecuzione, negli anni 2012 e seguenti, di aumenti di capitale della società Stretto di Messina S.p.A. per lo studio, la progettazione, la gestione e l'esercizio del solo collegamento viario, a valere sulle risorse del fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009. Il CIPE, con delibera n. 6 del 20 gennaio 2012, ha ridefinito il quadro finanziario complessivo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2012-2015. Per quanto riguarda il Ponte, nella tabella "1 - Quadro delle riduzioni di spesa sul Fondo Infrastrutture" risulta: una riduzione di spesa di 1.287,324 milioni sui 1.300,000 assegnati con delibera CIPE 102/2009; una riduzione di spesa di 337 milioni (l'intero importo assegnato con Delibera CIPE 121/2009) di cui 330 relativi all'aumento di capitale ANAS e RFI nella Società Stretto di Messina e 7 alla Variante di Cannitello. Questi ultimi sono gli unici riassegnati dalla delibera nella tabella "4 - Assegnazioni a interventi indifferibili e provvisti di titoli giuridici perfezionati (art. 33, comma 3, legge n. 183/2011)". L'aggiornamento del PIS presentato al Parlamento - in data 1° ottobre 2012 - in allegato alla Nota di aggiornamento del DEF 2012 ([Doc. LVII, n. 5-bis, Allegato II](#)), e precisamente la Tabella 0 i cui dati sono aggiornati al mese di giugno 2012, espone un costo totale dell'opera di 8.549,90 milioni di euro, di cui 1.227,20 disponibili.

È attualmente all'esame del Senato (A.S. 3556) il ddl di conversione del D.L. 187/2012 recante “Misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A. ed in materia di trasporto pubblico locale”, che, all'articolo 1, definisce un'articolata procedura volta a verificare la sostenibilità del piano economico finanziario dell'opera anche in relazione alle modalità di finanziamento previste. In particolare, si prevede, in primo luogo, la stipula da parte della società Stretto di Messina S.p.A. e del contraente generale di un atto aggiuntivo al contratto vigente per l'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 1. Entro sessanta giorni dalla stipula dell'atto aggiuntivo la Società Stretto di Messina presenta al CIPE i piani economico finanziari ai fini di un primo esame in linea tecnica in esito al quale la società avvia le iniziative necessarie per la selezione della migliore offerta di finanziamento dell'infrastruttura con capitali privati. Dalla data di entrata in vigore del

decreto legge fino all'approvazione da parte del CIPE del progetto definitivo dell'opera, entro 540 giorni successivi al completamento dell'esame del progetto in linea tecnica, il rapporto contrattuale tra la società Stretto di Messina e il contraente generale è sospeso. In caso di mancata individuazione del soggetto finanziatore entro il termine per l'esame del progetto definitivo è prevista la caducazione di tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione, nonché le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale; in tal caso, gli effetti della caducazione dei vincoli contrattuali comportano esclusivamente il riconoscimento di un indennizzo. Il comma 10 dell'articolo 1 specifica che agli oneri derivanti dagli eventuali indennizzi conseguenti all'attuazione dell'articolo 1 si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge n. 289/2002 relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione. A tale fine le risorse del Fondo sono coerentemente riprogrammate dal CIPE a valere sulle assegnazioni destinate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Si ricorda altresì che, ai sensi del decreto legislativo n. 88 del 2011, recante "Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali", attuativo della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) ha assunto la denominazione di "Fondo per lo sviluppo e la coesione."¹⁴

Per quanto riguarda la dotazione finanziaria del FSC, si segnala che la tabella E espone due interventi: una riduzione delle autorizzazioni di spesa del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) pari a 30 milioni per il 2013 e a 15 milioni per il 2014, nonché una rimodulazione delle risorse attraverso una riduzione di 2,5 miliardi delle risorse per il 2013, che vengono traslate per 1 miliardo nel 2014 e 1,5 miliardi nel 2015.

Considerando anche l'incremento della dotazione per il 2013 di 250 milioni disposta dal comma in esame le disponibilità del FSC risulterebbero così determinate:

(migliaia di euro)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (cap. 8425)			
	2013	2014	2015
BLV	10.267.128	4.863.635	7.057.325
Riduzione Tab. E	-30.000	-15.000	-
Rimodulazione Tab. E	-2.500.000	+1.000.000	+1.500.000
<i>Importi esposti in Tabella E</i>	<i>7.737.128</i>	<i>5.848.635</i>	<i>8.557.325</i>
Art. 2, co. 12, ddl Stabilità 2013	+250.000	-	-
<i>Disponibilità in bilancio</i>	<i>7.987.128</i>	<i>5.848.635</i>	<i>8.557.325</i>

¹⁴ Il Fondo per lo sviluppo e la coesione è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi al finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese. L'intervento del Fondo è finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi.

L'articolo 32, commi da 2 a 4 del D.L. n. 98/2011 (legge n. 111/2011), disciplina i criteri e la procedura per la revoca di finanziamenti destinati alle infrastrutture strategiche assegnati dal CIPE.

In particolare, il comma 2 dispone la revoca dei finanziamenti assegnati dal CIPE entro il 31 dicembre 2008 per la realizzazione delle opere comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) di cui alla legge 443/2001 (c.d. legge obiettivo) per le quali, alla data del 6 luglio 2011¹⁵ non sia stato emanato il decreto interministeriale di autorizzazione all'utilizzo dei contributi pluriennali previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara¹⁶.

Il comma 3 revoca i finanziamenti assegnati dal CIPE per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche, di cui alla citata legge 443/2001, i cui soggetti beneficiari, autorizzati alla data del 31 dicembre 2008 all'utilizzo dei limiti di impegno e dei contributi pluriennali, non abbiano, alla data del 6 luglio 2011, assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, bandito la gara per l'aggiudicazione del relativo contratto di mutuo, ovvero, in caso di loro utilizzo mediante erogazione diretta, chiesto il pagamento delle relative quote annuali al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara.

Il comma 4, in modo pressoché analogo ai commi precedenti, reca i criteri per la revoca dei finanziamenti assegnati per la progettazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla citata legge 443/2001¹⁷.

¹⁵ Data di entrata in vigore del decreto-legge n. 98/2011.

¹⁶ Tali disposizioni non si applicano ai finanziamenti approvati mediante decreto interministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legge 72/2004 ; si tratta, come precisato dalla relazione illustrativa al decreto legge n. 98/2011, del decreto interministeriale 13 dicembre 2010, con il quale è stato approvato il programma degli interventi relativi alla tutela, ai beni ed alle attività culturali ed allo spettacolo per il biennio 2011-2012 (programma ARCUS), a valere sulle risorse stanziare dal CIPE nell'ambito di quelle destinate alle infrastrutture strategiche per un importo di 85 milioni di euro, per i quali non risulta ancora emanato il decreto interministeriale di autorizzazione all'utilizzo dei contributi pluriennali di cui all'art. 1, comma 512, legge n. 296/2006.

¹⁷ In particolare, ai sensi del citato comma 4, sono revocati i finanziamenti assegnati per la progettazione delle opere comprese nel PIS per i quali, alla data del 6 luglio 2011, non sia stato emanato il decreto interministeriale di autorizzazione all'utilizzo dei contributi pluriennali, ovvero i cui soggetti beneficiari, autorizzati alla data del 31 dicembre 2008 all'utilizzo dei limiti di impegno e dei contributi pluriennali, non abbiano assunto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, obbligazioni giuridicamente vincolanti, bandito la gara per l'aggiudicazione del relativo contratto di mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo mediante erogazione diretta, non hanno chiesto il pagamento delle relative quote annuali al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 2, comma 13

(Assegnazione di un contributo ai comuni colpiti dal terremoto del Belice)

Il **comma 13, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, assegna un contributo di 10 milioni di euro, per il 2013, ai comuni colpiti dal terremoto del Belice, anche al fine di definire i contenziosi in atto.

Il riparto del contributo tra i comuni interessati è demandato ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che dovrà essere emanato entro 90 giorni dell'entrata in vigore della legge.

Articolo 2, comma 13
(Assegnazione di un contributo ai comuni colpiti dal terremoto del Belice)

L'articolo 2, comma 13, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, assegna un contributo di 10 milioni di euro, per il 2013, ai comuni colpiti dal terremoto del Belice, anche al fine di definire i contenziosi in atto.

La norma fa infatti riferimento alle finalità previste dall'art. 4-*bis* del decreto-legge n. 299 del 1978.

L'art. 4-*bis* del D.L. 24 giugno 1978, n. 299, recante modificazioni alla L. 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968, disciplina la determinazione, nei comuni colpiti dal sisma (indicati nell'art. 26 della L. 21/1970 e nell'art. 11 della L. 178/1976)¹⁸, del contributo per la ricostruzione delle unità immobiliari danneggiate dagli eventi sismici.

Relativamente ai contenziosi, secondo quanto riportato nella Relazione del gennaio 2012 redatta dal Coordinamento dei Sindaci dei Comuni della Valle del Belice, questi sarebbero scaturiti in conseguenza delle riduzioni di spesa operate dal D.L. 112/2008 nei confronti di alcune autorizzazioni di spesa (tra le quali quella di cui all'articolo 1, comma 1010 della legge n. 296 del 2006), che avrebbero impedito la corresponsione dei contributi che, intanto, in base al dettato del D.M. 2 agosto 2007, i comuni avevano provveduto a determinare. Secondo quanto riportato nella citata relazione, alcuni contenziosi avrebbero già determinato pronunce da parte della magistratura ordinaria.

Il riparto del contributo tra i comuni interessati, nel rispetto delle quote percentuali determinate nel D.M. infrastrutture e trasporti 2 agosto 2007, è demandato ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che dovrà essere emanato entro 90 giorni dell'entrata in vigore della legge.

Nella Relazione sullo stato di attuazione degli interventi nelle zone della Sicilia colpite dal sisma del gennaio 1968, relativa agli anni 2008-2010 (Doc. CXLV, n. 1) si legge che con il D.M. n. 16370 del 2/8/2007 sono state indicate "le aliquote per la ripartizione delle somme stanziare tra i 21 comuni interessati dall'intervento".

¹⁸ Si tratta dei seguenti 21 comuni: Camporeale, Contessa Entellina, Roccamena e Monreale in provincia di Palermo; Gibellina, Salaparuta, Santa Ninfa, Salemi, Partanna, Vita, Poggioreale, Calatafimi, in provincia di Trapani; Montevago, Santa Margherita Belice, Menfi, Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento (art. 26 L. 21/1970); Corleone, Giuliana, Chiusa Sclafani, Campofiorito e Bisacquino (art. 11 L. 178/1976).

Articolo 2, comma 14

(Attuazione di accordi internazionali in materia di politiche per l'ambiente marino)

Il **comma 14** autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 al fine di consentire l'attuazione degli accordi internazionali in materia di politiche per l'ambiente marino previsti dal decreto legislativo n. 190 del 2010, che ha dato attuazione alla direttiva 2008/56/CE, istitutiva di un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino

Articolo 2, comma 14

(Attuazione di accordi internazionali in materia di politiche per l'ambiente marino)

L'**articolo 2, comma 14**, autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 al fine di consentire l'attuazione degli accordi internazionali in materia di politiche per l'ambiente marino previsti dal decreto legislativo n. 190 del 2010¹⁹.

Come precisato nella relazione tecnica, l'autorizzazione di spesa è volta a rifinanziare gli oneri correlati all'articolo 11 del citato decreto legislativo per l'attuazione di programmi di monitoraggio, come definiti a livello comunitario, coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine.

Si ricorda che il D.Lgs. n. 190 del 2010 ha dato attuazione alla direttiva 2008/56/CE che ha istituito un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino, cd. "*direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino*", volta a definire principi comuni sulla base dei quali gli Stati membri devono elaborare le proprie specifiche strategie per raggiungere - entro il 2020 - un buono stato ecologico delle acque marine. L'attuazione di tale direttiva era prevista dalla legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), all'allegato B.

Conseguentemente, ai sensi del richiamato articolo 11 del decreto legislativo n. 190, il Ministero dell'ambiente definisce, con apposito decreto, sentita la Conferenza unificata, programmi di monitoraggio tenendo conto degli elementi contenuti negli allegati III (elenchi indicativi di caratteristiche, pressioni ed impatti) e V (elementi da considerare nella definizione dei programmi di monitoraggio) e delle attività di monitoraggio effettuate da altri ministeri e autorità competenti. Ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 11, l'elaborazione e l'avvio dei programmi di monitoraggio sono effettuati entro il 15 luglio 2014.

In base all'articolo 12 del decreto, il Ministero dell'ambiente è, altresì, tenuto ad elaborare, per ogni regione o sottoregione marina interessata, programmi di misure concrete volti a conseguire o mantenere un buono stato ambientale nelle acque in questione, integrandole anche con la vigente legislazione comunitaria e facendo altresì riferimento anche ai programmi, alle valutazioni ed alle attività condotti nell'ambito di accordi internazionali. Tali accordi vengono, pertanto, richiamati nella premessa allo stesso D.Lgs. e sono:

- la Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare (UNCLOS - Montego Bay), ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689;
- la Convenzione sulla salvaguardia del Mar Mediterraneo dall'inquinamento adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e ratificata con legge 25 gennaio 1979, n. 30;
- la Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione di Barcellona del 1976, i cui atti sono stati ratificati con legge 27 maggio 1999, n. 175, recante appunto "*Ratifica ed*

¹⁹ D.Lgs. 13 ottobre 2010, n. 190, *Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino*, pubblicato nella G. U. 18 novembre 2010, n. 270.

esecuzione dell'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995”.

Si ricorda che in allegato all'Atto finale della Conferenza di Barcellona del giugno 1995, figura una risoluzione sull'ambiente e lo sviluppo sostenibile nel bacino mediterraneo, la quale a sua volta reca due appendici: la prima, concernente il Piano d'azione per la protezione dell'ambiente marino e lo sviluppo sostenibile delle zone costiere del Mediterraneo (cosiddetto PAM fase 2), e la seconda, riguardante i settori prioritari di attività per l'ambiente e lo sviluppo nel bacino mediterraneo.

Il Piano d'azione per il Mediterraneo venne approvato a Barcellona già nel 1975, con lo scopo di salvaguardare l'ambiente e promuovere lo sviluppo. Il quadro giuridico in cui si inserisce il PAM è costituito dalla Convenzione di Barcellona del 1976, come revisionata nel 1995, nonché da sei Protocolli su specifici aspetti della protezione ambientale del Mediterraneo:

- il Protocollo sulla prevenzione dell'inquinamento nel Mar Mediterraneo da operazioni di immersione effettuate con navi ed aeronavi (Barcellona, 1976);
- il Protocollo relativo alla cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mar Mediterraneo causato da idrocarburi e altre sostanze nocive in caso di situazione critica (Barcellona, 1976);
- il Protocollo relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo (Ginevra, 1982);
- il Protocollo per la protezione del Mediterraneo dall'inquinamento dovuto all'esplorazione e allo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo marino e del sottosuolo (Madrid, 1994);
- il Protocollo sulla prevenzione dell'inquinamento del Mar Mediterraneo dal movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi, nonché sul loro smaltimento (Smirne, 1996).

La Conferenza dei plenipotenziari del 1995 approvò inoltre due strumenti di emendamento, relativi il primo alla Convenzione di Barcellona del 1976, e il secondo al Protocollo, adottato contestualmente, sulla prevenzione dell'inquinamento nel Mar Mediterraneo da operazioni di immersione effettuate con navi ed aeronavi

Infine, la Conferenza dei plenipotenziari del 1995 ha adottato un nuovo Protocollo sulle aree specialmente protette e sulla diversità biologica nel Mediterraneo, sostituendo il precedente Protocollo adottato a Ginevra il 3 aprile 1982.

Articolo 2, comma 25

(Istituzione di un fondo per la gestione della flotta aerea antincendio)

Il **comma 25** istituisce un apposito fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 40 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2013, per la gestione della flotta aerea antincendio, trasferita dal Dipartimento della protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco.

Articolo 2, comma 25

(Istituzione di un fondo per la gestione della flotta aerea antincendio)

L'**articolo 2, comma 25**, istituisce un apposito fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 40 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2013.

L'intento perseguito è l'ordinata gestione e piena funzionalità della flotta aerea antincendio - la quale è stata trasferita dal Dipartimento della protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile (dal decreto-legge n. 59 del 2012).

L'articolo 1, comma 2, lettera *a*) del decreto legge n. 59 del 2012²⁰ recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile, ha introdotto il comma *2-bis* nell'articolo 7 della legge quadro sugli incendi boschivi n. 353 del 2000.

Esso ha disposto il trasferimento della flotta aerea della protezione civile (cfr. il sito internet di questa, per informazioni circa la consistenza di tale flotta) al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile (mentre il comma 2 dell'articolo 7 della legge n. 353, che non è stato modificato, prevede che il Dipartimento della protezione civile garantisca e coordini sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato, le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato, assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa).

I tempi e le modalità di attuazione del trasferimento della Flotta, previa individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane allo scopo finalizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono rimessi a regolamento governativo (su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze e di concerto con il Ministro dell'interno). Restano fermi i contratti in essere relativi alla flotta aerea in uso al Dipartimento della protezione civile, ai cui oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge n. 98 del 2011²¹.

Da ultimo, si segnala che l'articolo *3-bis* del decreto legge n. 79 del 2012²² stabilisce che il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del ministero dell'interno assicurerà, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il coordinamento tecnico e l'efficacia operativa sul territorio nazionale delle attività di spegnimento con la flotta aerea antincendio.

La norma, mantenendo fermo quanto previsto al comma 2 del predetto articolo 7 della legge n. 353 del 2000, dispone, altresì, che il Dipartimento dei vigili del fuoco si avvalga di un'apposita sezione del centro operativo nazionale del Corpo nazionale dei

²⁰ D.L. 15 maggio 2012, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge n. 100 del 2012.

²¹ L'art. 21, comma 9, del decreto legge n. 98/2011 ha stanziato 64 milioni di euro annui, a decorrere dal 2011, da destinare appositamente alle spese per la gestione dei mezzi della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge n. 222/1985, relativa alla quota destinata allo Stato dell'8 per mille dell'IRPEF.

²² D.L. 20 giugno 2012, n. 79, *Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile*, convertito con modificazioni dalla legge n. 131 del 2012.

vigili del fuoco, integrata dai rappresentanti delle amministrazioni statali che partecipano con effettivo concorso di personale o mezzi alle attività aeree di spegnimento e diretta, secondo criteri di rotazione, da un dirigente delle amministrazioni medesime.

Articolo 2, comma 34

*(Assegnazione di risorse finanziarie nelle zone colpite dal sisma del 2009 in
Abruzzo)*

Il **comma 34, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, prevede l'assegnazione di un contributo finalizzato ad assicurare nel comune de L'Aquila e negli altri comuni colpiti dal sisma dell'aprile 2009, la stabilità dell'equilibrio finanziario, anche per garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

La norma precisa che l'assegnazione di tale contributo opera per il solo esercizio 2013, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite, derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite complessivo di 35 milioni di euro, così ripartito:

- 26 milioni di euro per il comune de L'Aquila;
- 4 milioni di euro per gli altri comuni del cratere;
- 5 milioni di euro per la provincia de L'Aquila.

Articolo 2, comma 34

(Assegnazione di risorse finanziarie nelle zone colpite dal sisma del 2009 in Abruzzo)

L'articolo 2, comma 34, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede l'assegnazione di un contributo finalizzato ad assicurare nel comune de L'Aquila e negli altri comuni colpiti dal sisma dell'aprile 2009, la stabilità dell'equilibrio finanziario, anche per garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

La norma precisa che l'assegnazione di tale contributo opera per il solo esercizio 2013, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite, derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite complessivo di 35 milioni di euro, così ripartito:

- 26 milioni di euro per il comune de L'Aquila;
- 4 milioni di euro per gli altri comuni del cratere;
- 5 milioni di euro per la provincia de L'Aquila.

Si fa notare che tale norma dispone, per l'esercizio 2013, quanto previsto per il 2012 dall'art. 23, comma 12-*septies*, del D.L. 95/2012 (convertito dalla L. 135/2012).

Nell'indicare i comuni beneficiari la norma fa riferimento agli "altri comuni del cratere" individuati dai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009.

Si tratta dei seguenti comuni: Acciano, Barete, Barisciano, Bugnara, Cagnano Amiterno, Capitignano, Castel del Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel di Ieri, Castelvechio Calvisio, Castelvechio Subequo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L'Aquila, Lucoli, Montereale, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne' Vestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant'Angelo e Villa Santa Lucia degli Abruzzi (in Provincia dell'Aquila); Arsita, Castelli, Colledara, Fano Adriano, Montorio al Vomano, Penna Sant'Andrea, Pietracamela e Tossicia (in Provincia di Teramo); Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli e Torre de' Passeri (in Provincia di Pescara).

Si ricorda, inoltre, che in relazione alla rimozione delle macerie l'art. 9 del D.L. n. 39/2009 ha dettato una serie di disposizioni finalizzate ad agevolare la loro rimozione ed il relativo smaltimento. Tra esse quelle che hanno classificato i materiali derivanti dal crollo degli edifici o dalle demolizioni di quelli danneggiati dal terremoto con il codice CER 20.03.99, di cui all'allegato D della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, ovvero come "rifiuti urbani non specificati altrimenti". E' stato, inoltre, specificato che tale classificazione derogatoria opera limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto presso le aree di deposito temporaneo individuate e la definizione delle modalità operative per l'attuazione di tali disposizioni è stata rinviata a successive ordinanze di protezione civile, adottate di concerto con il Ministro dell'ambiente e sentito l'ISPRA.

Conseguentemente è stata adottata l'O.P.C.M. n. 3923/2011 che ha provveduto, anch'essa, a definire le macerie (ossia i materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati) quali rifiuti urbani precisando, quindi, le modalità del loro carico, scarico e trasporto, nonché la previsione di appositi centri di raccolta e di stoccaggio provvisorio. Per tali attività l'ordinanza ha stanziato fino ad un massimo di circa 20 milioni di euro (artt. 1,2 e 3). La successiva O.P.C.M. n. 3942/2011 ha poi introdotto disposizioni transitorie relative al trasporto delle macerie in attesa del pieno avvio delle specifiche procedure previste dagli artt. 1 e 2 dell'O.P.C.M. n. 3923/2011. I trasportatori possono effettuare il trasporto dei rifiuti provenienti dalle demolizioni sino ai siti di stoccaggio provvisorio anche in deroga all'art. 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che prevede l'iscrizione obbligatoria all'Albo nazionale gestori ambientali. Con l'O.P.C.M. n. 4014/2012 sono state adottate ulteriori misure volte a definire con maggiore coerenza le attività, le competenze, ed il quadro di riferimento per agevolare la rimozione delle macerie e più in generale le operazioni di rimozione dei rifiuti derivanti da crolli e demolizioni degli edifici pubblici e privati a seguito dell'evento sismico.

Articolo 2, comma 35

(Assegnazione di risorse finanziarie per gli eventi alluvionali del mese di novembre 2012)

Il **comma 35, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati**, dispone l'incremento di 40 milioni di euro per l'anno 2013 dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo della protezione civile di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 142 del 1991 al fine di realizzare interventi, in conto capitale, nei territori colpiti da una serie di calamità naturali. Un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, dovrà provvedere alla ripartizione delle risorse tra gli interventi interessati dalla disposizione in commento.

Articolo 2, comma 35

(Assegnazione di risorse finanziarie ai territori colpiti da calamità naturali)

L'**articolo 2, comma 35**, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, dispone l'incremento di 40 milioni di euro per l'anno 2013 dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo della protezione civile di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 142 del 1991 al fine di realizzare interventi, in conto capitale, nei territori colpiti da una serie di calamità naturali. In particolare, si tratta:

- degli eventi alluvionali verificatisi dal mese di dicembre 2009 al mese di gennaio 2010 in Liguria e Toscana;
- degli eventi alluvionali verificatisi dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 in Veneto;
- delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e marzo 2011 ed il 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina;
- dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di marzo 2011 nelle Marche;
- delle eccezionali precipitazioni nevose verificatesi nel mese di febbraio 2012 nelle Marche e nell'Emilia-Romagna;
- del sisma del 26 ottobre 2012 verificatosi in Calabria e Basilicata.

Un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, dovrà provvedere alla ripartizione delle risorse tra gli interventi interessati dalla disposizione in commento.

Si segnala, inoltre, che l'articolo 3, comma 40, alla cui scheda di commento si rinvia, provvede a incrementare ulteriormente il Fondo della protezione civile di 250 milioni di euro da destinare alle regioni e ai comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012.

In relazione alle richiamate calamità si segnalano i principali provvedimenti emanati.

Per quanto riguarda gli eventi alluvionali verificatisi dal dicembre 2009 al gennaio 2010 in Liguria e Toscana, lo stato di emergenza, dichiarato con D.P.C.M. del 13 gennaio 2010, è stato prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2012 dal D.P.C.M. 23 dicembre 2011. Con l'art. 10 dell'O.P.C.M. n. 3850 del 2010 è stato disposto uno stanziamento, a titolo di anticipazione, di 20 milioni di euro a carico del Fondo della protezione civile, da ripartire in misura pari ad euro 12 milioni di euro per la regione Toscana, 5 milioni di euro per la regione Liguria ed 3 milioni di euro per la regione Emilia-Romagna.

Si ricorda, inoltre, che l'art. 17, comma 2-bis, del decreto legge n. 195 del 2009 ha previsto un'integrazione del Fondo della protezione civile di 100 milioni di euro, per l'anno 2010, a favore delle regioni Liguria e Toscana ed Emilia-Romagna, colpite dagli eventi meteorici eccezionali dell'ultima decade di dicembre 2009 e dei primi giorni del mese di gennaio 2010, di cui al DPCM 13 gennaio 2010. Successivamente, il CIPE, con delibera n. 41 del 2010, ha provveduto a ripartire tale importo per interventi urgenti da realizzare nelle tre regioni citate destinando 24 milioni di euro a favore di ciascuna delle

regioni Liguria ed Emilia-Romagna e di 52 milioni di euro a favore della regione Toscana.

Per quanto riguarda gli eventi alluvionali verificatisi dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 in Veneto, lo stato di emergenza è stato dichiarato con D.P.C.M. del 5 novembre 2010 e successivamente prorogato al 30 novembre 2012 dal D.P.C.M. 2 novembre 2011. L'art. 10 dell' O.P.C.M. n. 3906 del 2010 ha quindi stanziato 300 milioni di euro da porre a carico del Fondo della Protezione civile dei quali 150 milioni di euro, per la concessione dei contributi previsti dalla stessa ordinanza e 150 milioni di euro per interventi pubblici di risanamento del territorio, siano essi di competenza della amministrazioni locali come delle strutture regionali, volti a fronteggiare il gravissimo dissesto idrogeologico in atto nella regione Veneto.

In relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e marzo 2011 nel territorio della provincia di Messina, con D.P.C.M. del 4 giugno 2011, è stato dichiarato, fino al 31 maggio 2012, lo stato di emergenza, prorogato, da ultimo, di sessanta giorni con delibera del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2012 che, nelle premesse, tra l'altro, ha considerato che si sono resi disponibili 15 milioni di euro da porre a carico del Fondo della protezione civile. Con ordinanza n. 11 del 2012 sono stati stanziati 30 milioni di euro per gli interventi urgenti previsti dalla stesso ordinanza a carico del PAR-FAS Sicilia 2007-2013, 3 milioni di euro a valere sulla disponibilità dei capitoli del bilancio del Dipartimento Regionale della protezione civile e 15 milioni di euro da porre a carico del Fondo della protezione civile.

Si ricorda, inoltre, che, al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio, tra le quali rientrano anche quelle derivanti dalle calamità suesposte l'art. 2, comma 12-*quinquies*, del decreto legge n. 225 del 2010 ha disposto uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 da ripartire in misura pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione Liguria, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione Veneto, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione Campania e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per i comuni della provincia di Messina colpiti dall'alluvione del 2 ottobre 2009.

Per quanto riguarda gli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 1° al 6 marzo 2011, lo stato d'emergenza è stato dichiarato con D.P.C.M. del 10 marzo 2011, poi prorogato al 31 marzo 2013 con il D.P.C.M. del 23 marzo 2012. Con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 7 del 2012 sono stati stanziati 25 milioni di euro a carico del Fondo della Protezione civile per far fronte agli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali.

In relazione alle eccezionali precipitazioni nevose verificatesi nel febbraio 2012 nelle Marche e nell'Emilia-Romagna con DPCM dell'8 febbraio 2012 è stato dichiarato il rischio di compromissione degli interessi primari disponendo il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile per fronteggiare l'emergenza ed assicurare ogni forma di assistenza e di tutela degli interessi pubblici primari delle popolazioni interessate. Con l'art. 23, commi dal 9 al 10-*bis*, del decreto legge n. 95 del 2012 sono stati stanziati 9 milioni di euro per l'anno 2012 e un'ulteriore quota non superiore a 6 milioni di euro delle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso resesi disponibili al termine dell'anno 2011 e determinate con decreto del Ministro dell'interno.

Da ultimo, in merito ai recenti eventi sismici del mese di ottobre che hanno colpito l'area del Pollino tra la Calabria e la Basilicata si segnala che si è svolta alla Camera, in data 31 ottobre, un'informativa urgente del Governo durante la quale è stato precisato che, alla medesima data, non era ancora pervenuta alcuna richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza da parte delle regioni Calabria e Basilicata, procedura indispensabile per attivare gli ulteriori interventi previsti dalla legge n. 100 del 2012 oltre a quelli adeguatamente e tempestivamente realizzati dalle strutture ordinariamente presenti sul territorio. Il Governo ha ritenuto, tuttavia, opportuna la promozione di un tavolo tecnico di verifica con le istituzioni interessate al fine di valutare gli effetti del sisma sul territorio e assumere le opportune iniziative, anche in relazione alla esigenza di reperire risorse necessarie per il ristoro dei danni e gli interventi di messa in sicurezza strutturale.

Articolo 3, comma 40

(Assegnazione di risorse finanziarie per gli eventi alluvionali del mese di novembre 2012)

Il **comma 40, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati**, dispone l'incremento di 250 milioni di euro per l'anno 2013 delle risorse del Fondo della protezione civile di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 142 del 1991, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012.

Articolo 3, comma 40

(Assegnazione di risorse finanziarie per gli eventi alluvionali del mese di novembre 2012)

L'articolo 3, comma 40, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, dispone l'incremento di 250 milioni di euro per l'anno 2013 delle risorse del Fondo della protezione civile di cui all'art. 6, comma 1, del D.L. 142/1991, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012.

Lo stesso comma prevede che i presidenti delle regioni interessate operino in qualità di commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al D.L. 74/2012 (“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”).

Si ricorda, in proposito, che l'art. 1, comma 2, del D.L. 74/2012 (convertito dalla L. 122/2012) ha disposto che, per le finalità del medesimo decreto, i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari delegati e, ai sensi del successivo comma 4, con i poteri di cui all'art. 5, comma 2, della L. 225/1992, e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con la delibera che dichiara lo stato di emergenza, emanata dal Consiglio dei Ministri.

L'art. 5, comma 2, della L. 225/1992 dispone, tra l'altro, che “per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza [...] si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza”.

Con la delibera del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012 (pubblicata nella G.U. 6 luglio 2012, n. 156) sono state elencate le disposizioni cui i commissari delegati, per l'attuazione del D.L. 74/2012, sono autorizzati a derogare (“ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario”). Tale delibera è stata integrata dalla delibera del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 2012 (G.U. n. 243 del 17 ottobre 2012) che ha previsto la possibilità, per i commissari, di derogare anche al D.M. Ambiente 10 agosto 2012, n. 161 recante la disciplina delle terre e rocce da scavo.

Tornando alle disposizioni recate dall'art. 1 del D.L. 74/2012 in merito ai poteri attribuiti ai Presidenti delle regioni, si ricorda altresì che il comma 5 prevede che “i presidenti delle regioni possono avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi. A tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire apposita struttura commissariale”, inoltre il comma 5-bis dispone che “i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari Delegati, possono delegare le funzioni attribuite con il presente

decreto ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga”.

Si segnala, infine, che l'articolo 2, comma 35, alla cui scheda di commento si rinvia, provvede a incrementare ulteriormente il Fondo della protezione civile di 40 milioni di euro al fine di realizzare interventi in conto capitale nei territori colpiti da una serie di calamità naturali specificamente indicate nella norma e che riguardano, tra l'altro, eventi alluvionali verificatisi nel triennio 2009-2011.

Ultimi dossier del Servizio Studi

401	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3549 Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 2012, n. 185, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici
402	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3556 Conversione in legge del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, recante misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A. ed in materia di trasporto pubblico locale
403	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3542 Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali
404	Dossier	Il riordino delle Province A.S. n. 3558, Conversione in legge del decreto-legge 5 novembre 2012, n. 188, in materia di Province e Città metropolitane Edizione provvisoria
405	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3570 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012
406	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 601-711-1171-1198-B "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense"
407	Dossier	Disegni di legge A.S. n. 3584 e A.S. n. 3585 Legge di stabilità 2013 e bilancio per il 2013-2015 Profili di competenza della 3 ^a Commissione permanente. Ed. provvisoria
408	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3584 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) - Edizione provvisoria
409	Dossier	Parti relative alle infrastrutture ed ai trasporti dei documenti del Bilancio dello Stato per il 2013: A.S. n. 3584 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2013"; A.S. n. 3585 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015"
410	Dossier	Disegni di legge A.S. n. 3584 e A.S. n. 3585 Legge di stabilità 2013 e bilancio per il 2013-2015 Profili di competenza della 7 ^a Commissione permanente Edizione provvisoria
411	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3584 e A.S. n. 3585 Legge di stabilità 2013 e bilancio per il 2013-2015 Profili di competenza della 4 ^a Commissione permanente - Ed. provvisoria

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".